XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 3372

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

giugno 2012 n. 369



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Documentazione

Settori economico e finanziario		Documentazione economica	
Capo ufficio: S. Moroni	_3627	Emanuela Catalucci	_2581
		Silvia Ferrari	_2103
Questioni del lavoro e della salute		Simone Bonanni	_2932
Capo ufficio: M. Bracco	_2104	Luciana Stendardi	_2928
•		Michela Mercuri	_3481
Attività produttive e agricoltura		Beatrice Gatta	_5563
Capo ufficio: G. Buonomo	_3613		
		Documentazione giuridica	
Ambiente e territorio		Vladimiro Satta	_2057
Capo ufficio: R. Ravazzi	_3476	Letizia Formosa	_2135
_		Anna Henrici	_3696
Infrastrutture e trasporti		Gianluca Polverari	_3567
Capo ufficio: F. Colucci	_2988		
Questioni istituzionali, giustizia e cultura			
Capo ufficio: L. Borsi	_3538		
Capo ufficio: F. Cavallucci	_3443		
Politica estera e di difesa			
Capo ufficio: A. Mattiello	_2180		
Capo ufficio: A. Sanso'	_2451		
Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP			
Capo ufficio: F. Marcelli	_2114		
Legislazione comparata			
Capo ufficio: S. Scarrocchia	_2451		

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 3372

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

giugno 2012 n. 369

a cura di: R. Ravazzi

AVVERTENZA

Il presente *dossier*, che illustra il contenuto del disegno di legge Atto Senato n. 3372, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", riproduce, con modifiche e integrazioni i contenuti dell'analogo fascicolo di documentazione predisposto in materia dal Servizio studi della Camera dei deputati (n. 645/2).

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati in data 16 maggio 2012, A.C. 5203, ed ivi approvato il 20 giugno 2012. Trasmesso al Senato in data 21 giugno 2012, è stato assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 21 giugno 2012, con pareri delle commissioni 1^a (Affari Costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubblica istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria) e Questioni regionali.

Le rubriche che compaiono nel dossier sono di fonte redazionale e hanno il solo scopo di orientare il lettore nell'individuare il contenuto delle singole disposizioni.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA
Articolo 1, comma 1, lettera a) (Funzioni di coordinamento centrale in materia di protezione civile) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera b) (Calamità naturali e impiego di mezzi e poteri straordinari) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera b-bis) (Attività e compiti di protezione civile) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera b-ter) (art. 3-bis) (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera b-ter) (art. 3-ter) (Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2 (Dichiarazione e durata dello stato di emergenza) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera c), nn. 3-7 (Potere di ordinanza) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera c), n. 8 (Rendiconto dei Commissari delegati) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera c), nn. 9 e 10 (Nuova modalità di finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera c), n. 11 (Pagamento degli oneri dei mutui attivati a seguito di calamità naturali) Scheda di lettura
Articolo 1, comma 1, lettera d) (Compiti di protezione civile dei prefetti) Scheda di lettura

Articolo 1, comma 1, lettera e) Compiti dei sindaci e dei comuni in materia di protezione civile) Scheda di lettura	71
Articolo 1, comma 1, lettera e-bis) (Monitoraggio sull'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile) Scheda di lettura	75
Articolo 1, comma 1-bis Deroga al patto di stabilità interno per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi) Scheda di lettura	79
Articolo 1, comma 2 Trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco) Scheda di lettura	83
Articolo 1, comma 3 Controllo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali) Scheda di lettura	87
Articolo 1, comma 4 (Abrogazione del comma 2 dell'art. 15 del D.L. n. 195/2009 in materia di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile) Scheda di lettura	91
Articolo 1-bis Piano regionale di protezione civile) Scheda di lettura	95
Articolo 2 (soppresso) (Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali) Scheda di lettura	97
Articolo 3, commi 1 e 2 Grandi eventi e gestioni commissariali in corso) Scheda di lettura	101
Articolo 3, comma 3 Completamento degli interventi dei commissari per l'emergenza nomadi) Scheda di lettura	107
Articolo 3, commi 4 e 4-bis (Acquisto del termovalorizzatore di Acerra) Scheda di lettura	109

Articolo 3, comma 5	
(Esclusione del Fondo per lo sviluppo e la coesione da tagli lineari)	
Scheda di lettura	113
Articolo 3, comma 5-bis	
(Anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi)	
Scheda di lettura	115



Articolo 1, comma 1, lettera a)

(Funzioni di coordinamento centrale in materia di protezione civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

- a) nell'articolo 1:
- 1) al comma 2 le parole da «ai sensi ai sensi dell'articolo 9» a «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;
- 2) al comma 3 le parole: «il Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;

- a) all'articolo 2 è premesso il seguente:
- «Art. 1-bis. (Servizio nazionale della protezione civile). 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
- 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Consiglio, per il segretario conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
- 3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

L'articolo 1, al comma 1, lett. *a)* nn. 1 e 2), confermando in capo al Presidente del Consiglio la titolarità delle funzioni di coordinamento a livello centrale in materia di protezione civile, ne prevede la facoltà di delega a un Ministro con portafoglio ovvero al Sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio, anziché al Ministro per il coordinamento della protezione civile. Conseguentemente si prevede che gli stessi soggetti delegati si avvalgano del Dipartimento della protezione civile.

In particolare il **comma 1, modificato nel corso presso la Camera dei deputati,** introduce un nuovo art. 1-bis nel testo di cui alla legge n. 225 del 1992¹.

Nel testo originario del decreto-legge, il comma in esame interveniva con una novella di tipo ordinamentale sul non più vigente art. 1 della legge 225 del 1992.

Difatti, tale articolo era stato prima abrogato dall'art. 87, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (*Riforma dell'organizzazione del Governo*), che, all'art. 79, aveva istituito l'Agenzia di protezione civile sopprimendo anche il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'art. 8 della legge n. 225. Successivamente il citato art. 87 è stato abrogato dalla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 1, decreto-legge n. 343 del 2001, come modificato dalla relativa legge di conversione, il quale attraverso puntuali modifiche del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha soppresso l'Agenzia di protezione civile ampliando le competenze del Ministero dell'interno; l'art. 5 del decreto ha così ricondotto al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato, le competenze in materia di protezione civile indicate dalle disposizioni della legge n. 225 del 1992 già abrogate dal decreto legislativo. n. 300 (si ricorda, altresì, che tutte le disposizioni della legge n. 225 del 1992, incompatibili con il decreto-legge n. 343 del 2001, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto).

¹ L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Come sottolineato, poi, dalla relazione illustrativa al disegno di legge originario, l'intervento correttivo è volto, in prima battuta, a restituire alla funzione di protezione civile la sua tradizionale connotazione, provvedendo ad assegnare allo stato di emergenza precisi ambiti temporali compatibili con tale stato ed impedendo che l'oggetto della normativa di emergenza ricomprenda fattispecie non attinenti all'organizzazione ed allo svolgimento di servizi di soccorso ed assistenza.

Più specificamente, alla **lettera** *a*), ribadita l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territorio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, si interviene sull'individuazione del destinatario di un'eventuale delega di tali competenze. Mentre il testo previgente individuava tale soggetto nel Ministro per il coordinamento della protezione civile, il testo originario del decreto-legge lo ha individuato nel Ministro dell'interno ovvero nel Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e, a seguito dell'esame da parte della Camera dei deputati è stata modificata l'individuazione del Ministro dell'interno con quella di Ministro con portafoglio.

I soggetti sopra individuati si avvalgono del Dipartimento della protezione civile in favore del quale permangono le funzioni di coordinamento a livello centrale.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 225 del 1992 recava un inciso, soppresso con la modifica in esame, di richiamo all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che, da un lato, regola l'attività dei ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri (comma 1), dall'altro specifica che ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi debbono intendersi comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2). È stato, altresì, soppresso il richiamo al Ministro per il coordinamento della protezione civile sia al comma 2 che al comma 3 dell'articolo 1 de quo; come detto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile è una struttura della Presidenza del Consiglio, al cui vertice è posto un Capo Dipartimento che assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività del Dipartimento della Protezione Civile.

La modifica intervenuta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ha espunto il riferimento al solo Ministro dell'interno, quale unico componente dell'Esecutivo al quale poter delegare le funzioni in materia di protezione civile spettanti al Presidente del Consiglio, introducendo la facoltà di delega in favore di qualsiasi Ministro con portafoglio.

È opportuno ricordare che la protezione civile è stata originariamente disciplinata dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 ("Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile") e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66) che ponevano in capo al Ministro dell'interno il compito di organizzazione generale della protezione civile, compresa la direzione e il coordinamento di tutte le attività svolte in caso di calamità.

Successivamente è intervenuta in materia la L. n. 225/1992, e successive modificazioni, in virtù della quale la protezione civile risulta costituita da un articolato sistema basato sul Servizio nazionale della protezione civile di cui fanno parte le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione (2001), la protezione civile è considerata materia di legislazione concorrente e, quindi di competenza regionale, nell'ambito dei principi fondamentali di indirizzo dettati dalla legge, assetto ribadito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59² (c.d. Bassanini 1) la quale, all'art. 1, co. 4, lett. *c*), ha previsto il mantenimento allo Stato dei soli compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile (il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, attuando tale previsione, ha disposto, agli artt. 107-109, il trasferimento di tutte le funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali ad eccezione di una serie di compiti e di funzioni).

Dopo aver classificato gli eventi secondo la gravità (ordinari e straordinari) e la pluralità o meno degli enti coinvolti, la legge n. 225, all'art. 3, individua le attività di protezione civile: previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio; soccorso delle popolazioni sinistrate; superamento dell'emergenza.

Per quanto riguarda il primo tipo di attività, ossia quella di previsione e prevenzione, si prevedono la predisposizione di indirizzi e programmi nazionali, regionali e provinciali.

Lo Stato, oltre a promuovere e coordinare tutte le attività di protezione civile, svolge, a livello operativo, un ruolo centrale nelle situazioni straordinarie, avendo il Governo il potere di dichiarare lo stato di emergenza, il potere di ordinanza, quello di nomina di commissari delegati. In merito a situazioni eccezionali o eventi calamitosi, rileva menzionare le cd. ordinanze di protezione civile di cui all'art. 5 della L. 225/1992 che hanno assunto, nel corso degli anni, una peculiare fisionomia, in quanto, pur non avendo forza di legge né tanto meno natura normativa, si sono palesate idonee a derogare ad ogni disposizione vigente, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Prima dell'intervento normativo in esame, l'emanazione di tali ordinanze spettava in via esclusiva al Presidente del Consiglio, in seguito alla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri (presupposto formale), al verificarsi di un evento straordinario di protezione civile (presupposto sostanziale) consistente, *ex* art. 2, comma 1, lett. *c*), in "calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari". Si noti come numerosi elementi sembrano avvalorare un effetto di una progressiva "attrazione" di

²"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

interi ambiti materiali nell'orbita di siffatte ordinanze, con conseguente sottrazione di questi ultimi alla legislazione primaria³.

Per quanto concerne le competenze operative riconosciute agli enti territoriali, per gli eventi di ambito comunale il sindaco è autorità di protezione civile (art. 15), ed assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza delle popolazioni; nel caso in cui la calamità non sia fronteggiabile dal solo comune, subentra la competenza del prefetto, che coordina i propri interventi con quelli del comune. Le province (art. 13) sono chiamate a svolgere un ruolo prevalentemente di rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati, oltre che alla predisposizione e realizzazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione. Le regioni (art. 12) partecipano all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurandone lo svolgimento.

Con la circolare 30 settembre 2002, n. 5114, recante una serie di indicazioni volte ad agevolare la ricognizione dell'assetto normativo delle competenze in materia di protezione civile, è stata ribadita da una parte la posizione centrale del Dipartimento della protezione civile, dall'altra, l'applicazione dell'art. 108, lettere a),b) e c) del D.Lgs. 112/1998 con riferimento alle competenze degli enti territoriali⁴.

Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede, infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile. Successivamente all'ultima modifica all'organizzazione interna, intervenuta con il DPCM del 6 dicembre 2010, a cui è seguito il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, n. 113 del 18 gennaio 2011, di individuazione di funzioni, uffici e servizi, il Dipartimento risulta articolato in otto uffici e trentasette servizi. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano il Vice Capo Dipartimento, il Consigliere giuridico, l'Ufficio stampa, la segreteria del Capo Dipartimento, il Servizio grandi eventi e l'Ufficio Relazioni istituzionali.

Nel 2001 al Dipartimento era stato attribuito anche il coordinamento delle azioni necessarie a realizzare i cosiddetti "grandi eventi", cioè eventi di particolare complessità organizzativa sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, che richiede l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente, per assicurare un regolare svolgimento dell'evento. L'art. 5-bis, comma 5 del D.L. n. 343/2001⁵ aveva, difatti, esteso al "grande evento" le disposizioni della legge n. 225/1992 sulla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare sull'uso delle ordinanze a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. In

⁵ D.L. 7 settembre 2001 n. 343, *Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2001, n. 401.

³ Un primo elemento è dato dalle dimensioni del fenomeno che, a partire dal 2002, ha visto aumentare in modo repentino la quantità di ordinanze emesse annualmente; ulteriore elemento è costituito dall'interpretazione estensiva data nella prassi dal Governo alla nozione di evento straordinario di protezione civile, cioè al presupposto sostanziale per l'emanazione di siffatte ordinanze; infine, l'introduzione di alcune disposizioni legislative che, rispetto a quanto previsto dalla L. 225/1992, hanno esteso i presupposti sostanziali di tali ordinanze e ne hanno distorto la finalità (il D.L. 343/2001 e il D.L. 90/2005 che hanno, rispettivamente, esteso la possibilità di emanare tali ordinanze in occasione di "grandi eventi", nonché di interventi all'estero di protezione civile, "derivanti da calamità o eventi eccezionali".)

⁴ Per una completa disamina del documento citato si veda http://www.protezionecivile.gov.it/cms/attach/editor/Circolare_30_9_2002_n._0035114.pdf

seguito l'art. 40-bis del D.L. n. 1/2012⁶ (cd. decreto liberalizzazioni) ha abrogato il predetto comma 5.

Le strutture operative nazionali del servizio della protezione civile sono individuate dall'art. 11 della L. 225/1995 nei seguenti soggetti :Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale della protezione civile proprio perché già titolare delle attività istituzionali attinenti al soccorso tecnico urgente, le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, i servizi tecnici nazionali, i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica e gli altri istituti di ricerca (fondamentali per la predisposizione dei piani di prevenzione e per le mappature delle zone di rischio), la Croce rossa italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le organizzazioni di volontariato nonché il Corpo nazionale di soccorso alpino.

La L. 225/1992 ha, inoltre, conferito particolare rilievo alla partecipazione della collettività, e quindi delle associazioni no profit, alle attività di protezione civile, conferendo alle organizzazioni di volontariato il ruolo di "struttura operativa nazionale" quale parte integrante del sistema pubblico. Nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile sono oggi iscritte oltre 4.000 organizzazioni, tra cui più di 3.850 organizzazioni locali in diverse Regioni italiane.

Da ultimo il D.L. n. 90/2005⁷ (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), all'art. 4, recante norme finalizzate al potenziamento del Dipartimento della protezione civile, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri "la titolarità della funzione in materia di protezione civile", fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente e salva la facoltà di delega ad altro ministro, abrogando alcune disposizioni, contenute nel D.L. 343/2001, recanti riferimenti al ministro o al Ministero dell'interno. Il provvedimento è stato emanato per massimizzare la funzionalità delle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile nella gestione delle emergenze e dei rischi per il territorio e per la popolazione civile, anche in considerazione dei compiti istituzionali che lo stesso è chiamato ad assolvere sul fronte degli incendi boschivi e della gestione dei "grandi eventi". Tra gli obiettivi principali del decreto legge vi era, tra l'altro, il potenziamento delle strutture operative del Dipartimento mediante incremento e stabilizzazione del livello di specializzazione e di professionalità del personale.

Inoltre, l'art. 14 di tale D.L. ha sottratto le ordinanze di protezione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

⁶ D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L 24 marzo 2012, n. 27.

⁷ D.L. 31 maggio 2005, n. 90, *Disposizioni urgenti in materia di protezione civile*, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 152.

Articolo 1, comma 1, lettera b)

(Calamità naturali e impiego di mezzi e poteri straordinari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

b) nell'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

b) identica;

«c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.»;

L'articolo 1, comma 1, lettera b), novella l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992⁸, specificando, ai fini dell'attività di protezione civile, la tipologia degli eventi calamitosi naturali e connessi con l'attività dell'uomo, le cui caratteristiche richiedono interventi immediati e l'impiego di mezzi e poteri straordinari, che deve essere limitato e predefinito nel tempo.

In particolare, con la sostituzione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 si specifica la tipologia degli eventi che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che riguarda sia le calamità naturali che quelle connesse con l'attività dell'uomo. Per tali eventi si introducono due requisiti che contraddistinguono l'attività emergenziale necessaria a fronteggiarli, ossia:

- l'immediatezza degli interventi;
- l'impiego di mezzi e poteri straordinari per limitati e predefiniti periodi di tempo.

Tale modifica è coerente con quanto disposto dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 che fissa una durata massima di sessanta giorni per lo stato di emergenza, estesa a novanta giorni nel corso

⁸ L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

dell'esame presso la Camera dei deputati, prorogabile, di regola, per non più di sessanta giorni (anziché di quaranta) sulla base di una modifica approvata sempre dalla Camera. In tal modo, inoltre, come rileva la relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge originario, si intende procedere a una maggiore omogeneizzazione della terminologia utilizzata per la definizione dei diversi eventi di protezione civile.

Si ricorda, infatti, che l'art. 2 della legge n. 225 dal 1992 classifica gli eventi in ordinari e straordinari a seconda della gravità dell'evento e della pluralità o meno degli enti coinvolti.

E', inoltre, da sottolineare come l'Italia sia uno dei Paesi europei maggiormente colpiti da disastri naturali, anche a causa di una fragilità territoriale per quanto concerne il dissesto idrogeologico, e uno dei paesi a maggiore pericolosità sismica. Pertanto, per far fronte a tali emergenze – cui si affiancano anche alcune eccezionali ondate di maltempo, eventi meteomarini, precipitazioni nevose, fenomeni di siccità con conseguenti incendi boschivi, nonché altre tipologie di emergenze - attualmente risultano dichiarati e prorogati circa 60 stati di emergenza⁹.

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS22358

_

⁹ L'elenco degli stati di emergenza è aggiornato ogni quindici giorni dalla Protezione civile ed è consultabile sul relativo sito internet ai seguenti link a seconda che gli stati di emergenza siano raggruppati per argomento http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS21894 o per territorio

Articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*)

(Attività e compiti di protezione civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

b-bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Attività e compiti di protezione civile). – 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

- 2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
- 3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione la formazione, la dell'emergenza, diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitazione.

- 4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
- 5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
- 6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il Piano regionale di protezione civile.
- 7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

La lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica l'articolo 3 della legge n. 225 del 1992¹⁰, precisando il novero dei compiti di protezione civile ed integrando l'ambito definitorio delle attività di previsione e prevenzione.

In particolare, il nuovo testo del *comma 1* dell'articolo 3 integra l'elenco dei compiti di protezione civile, facendovi rientrare lo svolgimento delle attività necessarie ed indifferibili dirette non solo al superamento dell'emergenza (fattispecie già prevista dal testo vigente, ma anche:

- al contrasto dell'emergenza;
- alla mitigazione del rischio.

Con la riscrittura del *comma 2* si procede a una modifica della definizione delle attività di previsione, che, in base al nuovo testo, consistono nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette:

- all'identificazione degli scenari di rischio probabili;
- e, ove possibile, alle attività di preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

Si fa notare che, se l'identificazione degli scenari di rischio di fatto esprime, con una terminologia diversa, quanto già previsto dal testo vigente, del tutto nuova appare invece l'inclusione, tra le attività di previsione, di quelle di monitoraggio, sorveglianza, vigilanza in tempo reale degli eventi e del preannuncio dei livelli di rischio attesi.

Il nuovo *comma 3* si differenzia dal testo vigente in quanto individua le attività in cui si esplica la prevenzione dei diversi tipi di rischio.

Viene infatti aggiunto un periodo in base al quale la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.

Una diversa formulazione rispetto al testo vigente si ha nel *comma 4* ed è finalizzata a chiarire che gli interventi di soccorso devono essere integrati e coordinati in coerenza con quanto previsto dagli articoli 6 e 11 della legge n. 225 del 1992 che disciplinano rispettivamente le componenti e le strutture operative della protezione civile¹¹.

¹⁰ L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

¹¹ Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992 concorrono all'attuazione delle attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le

Mentre il nuovo *comma 5* riproduce il testo vigente, il nuovo *comma 6* riprende il tema, già presente nel vigente comma 6 dell'articolo 3 della legge n.225 del 1992, del collegamento fra programmi di tutela e risanamento del territorio e attività di protezione civile, ma introduce il concetto di coordinamento in luogo dell'armonizzazione e chiede che siano in primo luogo i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio ad essere coordinati con i piani di protezione civile, in particolare con:

- quelli previsti dall'3-bis, introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, del decreto-legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati; si tratta dei piani di emergenza comunale approvati con delibera consiliare;
- quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

Il nuovo *comma 7* prevede che alle attività previste dall'articolo in esame le amministrazioni competenti provvedano con le risorse già disponibili.

province, i comuni e le comunità montane, gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali. Costituiscono, invece, strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 11: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale

soccorso alpino-CNSA (CAI).

24

Articolo 1, comma 1, lettera b-ter) (art. 3-bis)

(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

b-ter) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (Sistema di allerta nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico). Nell'ambito attività delle protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004. pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.59

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presìdi territoriali di cui al decretolegge 11 giugno 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere **funzionalmente** operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definiti i principi l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.

- 3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401.
- 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce un articolo 3-bis nella legge n. 225 del 1992¹² volto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico attualmente opera ¹³ sulla base delle linee guida dettate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004. La finalità della norma sembra pertanto quella, da un lato, di disciplinare in una norma di rango primario la materia (*commi 1 e 2*) e, dall'altro, di imporre un'accelerazione al processo di organizzazione del sistema non ancora completato (*commi 3 e 4*).

In particolare, il *comma 1* prevede che, nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 (vale a dire calamità naturali o eventi connessi con l'attività dell'uomo) per

¹² L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

¹³ Si veda il link <u>www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/previsione_servizio.wp</u> per una descrizione del Sistema, nonché della rete dei centri funzionali e di competenza.

allertare ed attivare il Servizio Nazionale di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Il *comma 2* individua le componenti del sistema di allerta prevedendo che, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale siano assicurati:

- dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;
- dal Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al comma 4;
- dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge n. 267 del 1998¹⁴ ed alla legge n. 365 del 2000¹⁵;

Relativamente ai riferimenti normativi citati dalla norma, si ricorda che il comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 1998¹⁶ ha previsto l'emanazione di un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Tale programma è stato approvato con il D.P.C.M. 15 dicembre 1998 (G.U. 29 gennaio 1999, n. 23). Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico sono state successivamente adottate con O.M. 16 marzo 2001, n. 3113 (G.U. 22 marzo 2001, n. 68) e con O.M. 10 maggio 2001, n. 3134 (G.U. 18 maggio 2001, n. 114).

Si ricorda altresì che l'art. 2 del decreto-legge n. 279 del 2000¹⁷ ha previsto l'effettuazione di una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti, affidando tale attività alle regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per

¹⁵ L. 11 dicembre 2000, n. 365, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

¹⁷ "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali", convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365

¹⁴ L. 3 agosto 1998, n. 267, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

¹⁶ "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267.

l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente.

- dai Centri di Competenza;
- dagli altri soggetti chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la definizione dei principi per il funzionamento dei centri di competenza.

Il *comma 3* prevede che, sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provveda a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998¹⁸ e del decreto-legge n. 343 del 2001¹⁹.

Il rinvio operato dal comma in esame al decreto-legge n. 343 del 2001 sembra riferirsi all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la predisposizione "degli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali". Quanto al richiamato decreto legislativo n. 112 del 1998, si ricorda che l'art. 108 di tale decreto disciplina le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile, prevedendo, in particolare, che siano attribuite alle regioni le funzioni relative "alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali", alle province le funzioni relative "all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi" e ai comuni le funzioni relative "all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali".

Il comma 4 dispone che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori.

La determinazione dei compiti del SMND viene demandata ad un successivo D.P.R.

¹⁸ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2001, n. 401.

Si ricorda che l'art. 111 del decreto legislativo n. 112 del 1998, per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, ha istituito il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati e demandato a successivi decreti legislativi (che dovevano essere emanati ai sensi della legge delega n. 59 del 1997²⁰) la definizione della composizione e dei compiti "del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti si doveva disciplinare l'organizzazione del servizio articolato per ogni regione. Tali decreti legislativi non sono tuttavia mai stati emanati²¹.

La norma demanda pertanto a un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei compiti del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito che dovevano essere disciplinati con decreti legislativi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il nuovo *comma 5* dispone che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione delle presenti disposizioni per mezzo delle risorse disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

²⁰ "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Per un'analisi approfondita dell'attuale panorama italiano dei soggetti deputati a fornire l'informazione meteorologica, si rinvia all'articolo "Riflessioni per una meteorologia all'altezza delle sfide" in Ecoscienza n. 1/2012, disponibile al link www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza/2012_1/cacciamani_et_al_es1_12.pdf

Articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) (art. 3-ter)

(Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Art. 3-ter. - (Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze). - 1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 2002, con ottobre la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il **Ministro** dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

- 2. Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale ripartizione di frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano ed all'evoluzione normativa europea e internazionale in materia.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

La lettera b-ter del comma 1 dell'articolo 1, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce l'articolo 3-ter nella legge n. 225 del 1992²² volto ad esonerare le regioni dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per lo svolgimento del servizio di monitoraggio del servizio idrografico e mareografico nazionale, nonché ad attribuire a ciascuna regione le frequenze radio per lo svolgimento del suddetto servizio.

²² L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

In particolare, il *comma 1* dell'articolo 3-*ter* esenta le regioni dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze necessario per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, sussidiarie all'espletamento dei servizi, precedentemente svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), e devoluti alle regioni stesse dal D.P.C.M. 24 luglio 2002.

L'individuazione delle frequenze è rimessa ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; esso, corredato da una relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

L'articolo 34 del decreto legislativo n. 259 del 2003²³ prevede che, alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o alle quali sono stati concessi diritti di uso, possono essere imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici eventualmente previsti.

Il successivo articolo 35 dello stesso decreto legislativo demanda al Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, la fissazione di contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio.

L'allegato 10 al decreto legislativo n. 259 del 2003 reca la misura dei diritti amministrativi e dei contributi (per questi ultimi, limitatamente alla prima applicazione).

Il *comma 2* consente al Dipartimento delle Comunicazioni presso il Ministero dello sviluppo economico di apportare modificazioni al decreto di cui al comma 1, in accordo con gli aggiornamenti stabiliti nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, conseguenti all'evoluzione normativa europea ed internazionale, e nel rispetto di tale normativa.

Il *comma 3* contiene la clausola di invarianza finanziaria.

_

²³ D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Articolo 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2

(Dichiarazione e durata dello stato di emergenza)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

c) nell'articolo 5:

c)identico:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) identico:

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei segretario Consiglio, Ministri del l'intesa delle regioni acquisita territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli conseguenti all'evento interventi successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.»;

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita medesime regioni, l'intesa delle emergenza, delibera lo stato di determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli conseguenti all'evento interventi successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.»;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2) identico:

«1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni.»;

«*I*-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i **novanta** giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di **sessanta** giorni.»;

L'articolo 1, comma 1, lettera c), nn. 1) e 2), modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sostituisce il comma 1 ed introduce il comma 1-bis dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992²⁴, prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza.

Premesso che, coerentemente con il nuovo assetto organizzativo, la deliberazione dello stato di emergenza è demandata al Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate (secondo una modifica introdotta dalla Camera) e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni, l'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, come novellato dal comma 1, lettera c), n. 1), dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevede, infatti, che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza:

- può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza;
- dispone in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera;

Tale modifica assegna al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva del potere di ordinanza senza previa individuazione del novero dei potenziali destinatari, fatta salva l'indicazione contenuta nel successivo art. 1, comma 1, lett. c), n. 3. Quest'ultima disposizione conferisce potere di ordinanza al Capo

²⁴ L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

del Dipartimento per la protezione civile, assumendo così la sfera soggettiva di tale potere una configurazione mista che comprende organi di indirizzo politico (anche per ragioni sistematiche) e organi amministrativi.

- sulla deliberazione deve essere acquisita l'intesa con le regioni territorialmente interessate. Nella relazione illustrativa al disegno di legge originario si precisa che l'introduzione dell'intesa con le regioni territorialmente interessate recepisce quanto già stabilito dall'articolo 107, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998²⁵ che ha trasferito alle regioni ed agli enti locali funzioni e compiti dello Stato in materia;
- deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza. In conseguenza della delimitazione temporale dello stato di emergenza si provvede, pertanto, a individuare in via preliminare l'amministrazione pubblica che dovrà coordinare gli interventi connessi al verificarsi dell'evento dopo la fine dello stato di emergenza.

Con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto dal **comma 1, lettera c)**, **n. 2),** dell'articolo 1, viene apportata un'ulteriore novità al sistema di protezione civile, introducendo una durata massima dello stato di emergenza, che è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera. Tale durata, infatti, non potrà, di regola, superare i novanta giorni, anziché sessanta come previsto nel testo presentato dal Governo, e potrà essere prorogata o rinnovata di regola una sola volta - previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri - di ulteriori sessanta giorni, anziché quaranta come previsto nel testo vigente del decreto, quali gestione dell'emergenza dovrà superati la essere all'amministrazione competente in via ordinaria.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione, che disciplina allo stesso modo la possibilità di proroga e di rinnovo dello stato di emergenza, quanto meno sotto il profilo dei presupposti di ciascuna procedura.

Il nuovo comma non esclude, comunque, una certa flessibilità nel termine massimo di durata rinvenibile nell'introduzione della locuzione "di regola" che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, è frutto del confronto in sede di Conferenza unificata.

Si segnala che il decreto-legge n. 74 del 2012²⁶, in corso di esame alla Camera, proroga al 31 maggio 2013 la durata dello stato di emergenza riguardante i territori delle

_

²⁵ "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59".

²⁶ "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".

province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Lo stato di emergenza era stato inizialmente stabilito in sessanta giorni, sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012 e sulla base delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012.

Articolo 1, comma 1, lettera c), nn. 3-7

(Potere di ordinanza)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

3) identico:

«2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e principi generali nel rispetto dei giuridico. dell'ordinamento Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti nonché agli interventi dall'evento, provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.»;

«2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata ogni caso dal Capo Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone all'organizzazione ordine all'effettuazione dei servizi di soccorso di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e culturali privati dei beni e gravemente danneggiati che 0 minaccia costituiscono per pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

4) identico:

«2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al dell'interno Ministro ovvero Presidente del Consiglio dei Ministri. emanate ordinanze entro ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perchè comunichi gli esiti della loro verificazione al Presidente del Consiglio per dei Ministri i provvedimenti. conseguenti Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.»;

«2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Successivamente trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del dell'economia Ministero delle finanze, limitatamente profili ai finanziari.»;

5) il comma 3 è abrogato;

5) identico:

6) il comma 4 è sostituito dal seguente:

6) identico:

«4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio

«4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone impartendo specifiche l'attività disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati soggetto nel pubblico competente ordinariamente svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.»;

nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone impartendo specifiche l'attività e disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. funzioni Le commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.»;

7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

7) identico:

«4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che

«4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; il
compenso è commisurato
proporzionalmente alla durata
dell'incarico.

operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; il compenso commisurato è proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a regolare subentro favorire il dell'amministrazione pubblica competente in ordinaria via coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a regolare favorire il subentro dell'amministrazione pubblica ordinaria competente in via coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza termine di durata dello stato di Ferma emergenza. in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata

4-quater. Identico.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.»;

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile»;

L'articolo 1, comma 1, lettera c), numeri da 3) a 7), modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, nel novellare i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992²⁷, introduce alcune sostanziali modifiche alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile, che riguardano tra l'altro: l'attribuzione diretta del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile (comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992); l'immediata efficacia delle ordinanze stesse (comma 2-bis dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992); l'individuazione dei soggetti responsabili per la loro attuazione (comma 4 dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992); il subentro

-

²⁷ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali (commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992).

In particolare, il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, modificato **dal comma 1, lettera c), n. 3)** dell'articolo in commento, introduce una significativa innovazione alla disciplina previgente attraverso l'attribuzione del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stata inserita la previsione che a tale attribuzione si può derogare qualora venga diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza. E' stato comunque ribadito che il Capo del Dipartimento della protezione civile è il soggetto deputato a curarne in ogni caso l'attuazione.

Il potere di ordinanza, in deroga alla normativa vigente²⁸ e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.

Durante l'esame presso la Camera, è stato ampliato, rispetto al testo vigente del decreto-legge, il contenuto delle ordinanze che possono disporre, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine:

- all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento;
- alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumitài;
- al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Il testo vigente prevede, infatti, che le ordinanze possono disporre esclusivamente in ordine all'organizzazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché di quelli strettamente indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate.

Come già rilevato con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2 - che assegna al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva del potere di ordinanza senza individuarne i potenziali destinatari, fatta salva la disposizione in esame – il conferimento del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento per la protezione civile delinea una natura mista della sfera soggettiva di tale potere.

_

²⁸ Si fa presente che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono essere motivate, contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, pubblicate nella G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l'ulteriore pubblicazione locale.

Essa viene così a comprendere sia organi di indirizzo politico (certamente titolari del potere per ragioni sistematiche) sia organi amministrativi. Per questi ultimi, per effetto della formulazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il potere in questione assume una connotazione derivata, perché presuppone la previa deliberazione attributiva del Consiglio dei Ministri. Nei limiti di tale deliberazione dovrebbe spiegarsi il potere di ordinanza, eventualmente derogatorio della normativa vigente, che è sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008²⁹.

Ai sensi dello stesso *comma* 2, per l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile, che ne cura l'attuazione, è necessario acquisire l'intesa delle regioni territorialmente interessate.

L'articolo 1, **comma 1, lettera c), n. 4)**, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, introduce il comma 2-*bis* all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che reca ulteriori innovazioni riguardanti l'emanazione e l'efficacia delle ordinanze. Si dispone che le ordinanze vengano trasmesse, per informazione, al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si introduce una disciplina differente a seconda che le ordinanze vengano emanate o meno entro i primi trenta giorni dall'evento:

- le ordinanze emanate entro i primi trenta giorni dall'evento, anziché venti come previsto nel testo approvato dal Governo, sono trasmesse anche al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che dovrà comunicare gli esiti della verifica³⁰ al Presidente del Consiglio dei Ministri e sono immediatamente efficaci. Durante l'esame presso la Camera, è stata, altresì, soppressa la parte di testo che prevedeva l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei "conseguenti provvedimenti" a seguito della comunicazione degli esiti della verifica da parte del MEF;
- successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, anziché venti come previsto nel testo vigente del decreto, l'emanazione delle ordinanze necessita del previo concerto del MEF limitatamente ai profili finanziari.

Si ricorda che il concerto con il MEF per l'emanazione delle ordinanze, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, è stato introdotto dall'art. 2, comma 2-quinquies del decreto-legge 225 del 2010³¹. A differenza della disciplina previgente, le

³⁰ Il testo originario conteneva il termine "verificazione" che è stato sostituito con il termine "verifica" durante l'esame in sede referente.

³¹ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

²⁹ "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile".

nuove disposizioni richiedono il concerto con il MEF solo nel caso di ordinanze emanate dopo i primi venti giorni dall'evento e di ordinanze destinate a regolare il rientro nell'ordinarietà (comma 4-ter dell'art. 5 della legge n. 225 del1992). Il concerto con il MEF è previsto in ogni caso per le ordinanze che ripartiscono risorse derivanti dall'attuazione dei meccanismi di finanziamento di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (alla cui scheda di commento si rinvia).

Il comma 1, lettera c), n. 5) dell'articolo 1, inoltre, abroga il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 che disciplinava l'emanazione di ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose e che erano emanate principalmente per garantire il progressivo rientro in situazioni ordinarie consentendo la conclusione degli interventi affidati al commissario delegato e il progressivo affiancamento degli enti locali nella riacquisizione delle rispettive competenze. Si consideri in proposito che il n. 3) dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge in esame, sopra illustrato, come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, nel disciplinare il contenuto delle ordinanze, prevede che esse possano disporre, tra l'altro, in merito agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Il testo vigente prevede, infatti, che le ordinanze possono disporre esclusivamente in ordine all'organizzazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché di quelli strettamente indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate.

Le modifiche al comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotte dal **comma 1, lettera c), n. 6)** dell'articolo in esame, sono volte a precisare che il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, disciplinati rispettivamente dagli artt. 6 e 11 della legge n. 225 del 1992, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative.

Inoltre viene specificato che nelle citate ordinanze dovranno essere individuati i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, precisando che tali soggetti sono identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.

Il nuovo testo del comma 4 prevede che il Capo del Dipartimento possa avvalersi di commissari delegati per i quali, il provvedimento di delega dovrà specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio, esplicitando, rispetto alla disposizione previgente, che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. Si prevede, inoltre, che i provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze vengano sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente. Secondo una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si

precisa che i commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

Si ricorda che l'art. 2, comma 2-*sexies* del decreto-legge n. 225 del 2010³², inserendo una nuova lettera c-*bis*) all'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994³³, ha introdotto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti per i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Il successivo comma 2-*septies*, novellando l'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000³⁴, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, riduce a sette giorni il termine dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante (si rinvia alla scheda di commento del comma 3 dell'art. 1).

Il *comma 4-bis*, introdotto dal **comma 1, lettera c), n. 7**) dell'articolo 1, stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, non è previsto alcun compenso sia per il Capo del Dipartimento della protezione civile sia per i commissari delegati qualora tali ultimi siano nominati tra soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche.

La norma, modificata nel corso dell'esame in presso la Camera dei deputati, precisa che, qualora si tratti di soggetti diversi da quelli anzidetti, e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2, si applica l'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011³⁵; il compenso è, pertanto, commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il Primo presidente della Corte di Cassazione.

Al riguardo, appare opportuno specificare meglio quali siano i requisiti in presenza dei quali la norma de qua trova applicazione nei confronti dei soggetti, non titolari di cariche elettive pubbliche, chiamati a ricoprire gli incarichi di cui si discute. Inoltre si nota l'esigenza di un coordinamento tra il richiamo all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha l'effetto di limitare l'importo degli emolumenti a quello del trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione, e la successiva previsione di un limite degli stessi emolumenti fissato al 70 per cento del trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione.

³⁴ "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999".

³² "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

³³ "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

³⁵ 2Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

L'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011³⁶ prevede che sia definito con DPCM, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni. Tale definizione è effettuata adottando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione e riguarda chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato.

La modifica introdotta, che sembra richiedere un intervento di coordinamento per l'individuazione di quale sia l'effettivo limite massimo degli emolumenti, si inserisce nel percorso di riforme legislative che, nell'intento di realizzare il massimo contenimento dei costi derivanti da spese pubbliche, ha adottato il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione quale indice di riferimento per la definizione del trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato.

Si ricorda che in attuazione del citato art. 23-ter è stato emanato il D.P.C.M. 23 marzo 2012 che prevede che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità, le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, "delle persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni", non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite.

Il *comma 4-ter* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 7) dell'articolo 1, reca disposizioni volte a definire la chiusura della fase emergenziale ed il conseguente passaggio all'amministrazione ordinaria affidato, con apposita ordinanza, al Capo del Dipartimento della protezione civile.

A tal fine viene previsto che, almeno dieci giorni dalla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza emanata di concerto con il MEF, disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria competente a coordinare gli interventi connessi all'evento (sulla base di una modifica approvata dalla Camera) che si rendono

³⁶ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. Si segnala, infatti, che la formulazione originaria del testo fa riferimento a interventi "conseguenti" all'evento.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario, tali disposizioni che affidano al Capo del Dipartimento l'emanazione di ordinanze finalizzate al rientro nell'ordinario, insieme a quelle adottate, d'intesa con le regioni territorialmente interessate, nell'immediatezza dell'evento calamitoso, sono volte a rafforzare la centralità del Dipartimento della protezione civile nella gestione delle emergenze.

Il comma 4-*ter* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dispone, inoltre, che, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, sulla base di tale ordinanza, possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. La relazione illustrativa precisa, in proposito, che tale possibilità di deroga è stata richiesta espressamente in sede di Conferenza unificata.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata aggiunta la disposizione che prevede che tale termine di sei mesi non sia prorogabile.

Si segnala l'opportunità di valutare che in tal caso eventuali deroghe, che possono riguardare anche disposizioni di fonte primaria come quelle in materia di appalti, sarebbero sì fondate su una dichiarazione di stato di emergenza in atto, ma produrrebbero i propri effetti nell'imminenza dell'esaurimento dell'efficacia della stessa dichiarazione e di subentro dell'amministrazione ordinaria.

Il comma 4-quater dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 7) dell'articolo in esame, reca ulteriori disposizioni volte a definire il passaggio all'amministrazione ordinaria, prevedendo che nell'apposita ordinanza prevista dal precedente comma 4-ter possa essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui deve essere intestata la contabilità speciale aperta per l'emergenza in atto per un periodo di tempo determinato per il completamento degli interventi adottati ai sensi delle ordinanze di cui ai commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da adottare con le procedure ordinarie di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, viene disposto che tali risorse vengano trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente o, se si tratta di un'altra amministrazione, vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Durante **l'esame presso la Camera dei deputati** è stato aggiunto, infine, un ulteriore comma, il *comma 4-quinquies*, all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che prevede un obbligo, in capo al Governo, di riferire annualmente al Parlamento in merito alle seguenti attività di protezione civile: previsione,

prevenzione, mitigazione del rischio, pianificazione dell'emergenza, utilizzo del Fondo di protezione civile.

Articolo 1, comma 1, lettera c), n. 8

(Rendiconto dei Commissari delegati)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

8) al comma 5-bis:

8.1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia finanze-Dipartimento della Ragioneria Stato-Ragionerie generale dello territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza. Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno.»:

8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.»;

8) identico:

8.1) il **quinto** periodo è sostituito dal seguente: «I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonchè degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al dell'economia Ministero finanze-Dipartimento della Ragioneria Stato-Ragionerie generale dello territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del **Dipartimento** protezione della civile.»;

8.2) identico;

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), **n. 8**, modifica il comma 5-bis, quinto periodo, dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992³⁷ - relativo all'obbligo di rendiconto da parte dei Commissari delegati delle entrate e delle spese riguardanti l'intervento delegato – introducendo la previsione che tale rendicontazione sia corredata anche degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti in sede di controllo sui provvedimenti commissariali e venga trasmessa, per conoscenza, anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'Interno (n. 8.1).

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, la disposizione in commento è stata modificata al fine di riferire correttamente la novella al quinto periodo, anziché al quarto come previsto nel testo vigente, del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Rimane fermo l'obbligo di trasmettere i rendiconti – corredati della predetta documentazione e dei predetti rilievi – al Ministero dell'economia e delle finanze – RGS – Ragionerie territoriali competenti, nonché all'Ufficio del bilancio presso la Presidenza del Consiglio.

Durante l'esame presso la camera dei deputati, è stata, altresì, aggiunta la previsione che i rendiconti debbano essere trasmessi anche alle competenti commissioni parlamentari ed essere pubblicati on line sul sito della Protezione civile.

Si ricorda che il comma 5-bis dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992³⁸, al primo periodo, non modificato dal provvedimento in esame, prevede che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali³⁹ rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del secondo periodo del comma 5-bis, anch'esso non modificato, il rendiconto deve contenere anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, con una distinzione tra quelli certi ed esigibili e quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza.

Ai sensi del terzo periodo del comma 5-bis, pure non modificato, per l'anno 2008 deve essere riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007.

³⁸ Il comma 5-*bis* è stato aggiunto dal comma 8-*quater* dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) e poi sostituito dal comma 5 dell'art. 8 del decreto-legge n. 208 del 2008.

³⁷ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

³⁹ La titolarità delle contabilità speciali è esercitata ai sensi degli articoli 60 e 61 del R.D. di contabilità n. 2440 del 1923, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", e dell'articolo 333 del R.D. n. 827 del 1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

Ai sensi del quarto periodo del comma 5-bis, nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità sopra indicate, anche i dati sugli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori.

Il quinto periodo del comma 5-bis, modificato dal comma in esame, stabiliva che i rendiconti corredati della documentazione giustificativa fossero trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I successivi periodi del comma 5-bis, anch'essi non modificati, stabiliscono che: le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti - anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti; che per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione, si applichi la pena pecuniaria di cui all'articolo 337 del R.D. n. 827/1924. Sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

Infine, il punto 8.2 della lettera *c*) in esame prevede che il comma 5-bis – relativo alla rendicontazione degli interventi delegati - si applichi anche ai casi contemplati dal comma 4-quater dell'articolo 5, cioè alle ipotesi in cui gli interventi vengano proseguiti - successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza - dall'amministrazione pubblica competente.

Articolo 1, comma 1, lettera c), nn. 9 e 10

(Nuova modalità di finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

9) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

9) identico;

«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.»;

10) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

10) identico:

«5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il fondo è corrispondentemente obbligatoriamente reintegrato in pari misura, deliberazione previa del

«5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa Consiglio deliberazione del Ministri, mediante riduzione delle voci

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Consiglio dei Ministri. mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con Presidente decreto del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo. nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri. con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si

rimodulabili indicate spesa nell'elenco allegato alla presente legge. decreto del Presidente Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza dell'aliquota piombo. nonché dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri. con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

provvede mediante ulteriori riduzioni voci di spesa e aumenti individuati. dell'aliquota di accisa previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo. Con ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse. conseguite riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell'aliquota di accisa, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente amministrazioni interessate.»;

derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per tributari versamenti e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i residenti comuni soggetti nei interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per mutuatario. Con ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile direttamente ovvero alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro giorni, del parere Commissioni competenti per i profili carattere finanziario. Decorso

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.»;

La **lettera** *c*), **n.** 9 e **n.** 10, al fine di recepire il *dictum* dalla Corte Costituzionale, modifica le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi. Viene a tal fine disposto l'utilizzo prioritario delle risorse statali (Fondo nazionale della protezione civile e Fondo di riserva delle spese impreviste), in luogo dell'obbligo, per le Regioni interessate dai predetti eventi, di attingere preventivamente a risorse proprie - derivanti anche dall'aumento del prelievo tributario sul territorio – e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali.

In particolare, la **lettera** *c*), **n. 9**, novella il comma 5-quater dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992⁴⁰, in coerenza con le nuove modalità di finanziamento delle emergenze di protezione civile introdotte dal n. 10, norma che – modificando il successivo comma 5-quinquies dell'articolo 5 della medesima legge n. 225/1992 – ha reso obbligatorio, in caso di eventi calamitosi, l'utilizzo delle risorse nazionali.

Per effetto delle norme in esame si prevede dunque che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione abbia la sola facoltà di elevare la misura dell'imposta regionale della benzina per autotrazione.

Nella formulazione antecedente, il combinato disposto dei commi 5-quater e 5-quinquies obbligava invece la Regione interessata dagli eventi calamitosi, per poter accedere alle risorse nazionali, a preventivamente esperire alle risorse proprie (tramite aumento dell'imposizione sul territorio).

Si rammenta che i richiamati commi 5-quater e 5-quinquies sono stati introdotti dal comma 2-quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010⁴¹. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012 (13-16 febbraio 2012) ne ha successivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale (in particolare, dell'intero comma 5-quater e del primo periodo del successivo comma 5-quinquies).

⁴⁰ "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

⁴¹ D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

Accanto alla censura per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. (in quanto le norme impugnate sono state ritenute palesemente estranee all'oggetto e alle finalità del citato decreto-legge n. 225 del 2010, cosiddetto "milleproroghe"), per quanto concerne i profili di interesse in questa sede, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le predette disposizioni anche in relazione al primo comma dell'articolo 119 Cost. poiché, imponendo alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono l'autonomia di entrata delle stesse; esse ledono altresì l'autonomia di spesa, poiché obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente. Per la Corte risulta violato altresì il quarto comma dell'articolo 119 Cost., sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse. Infine, per la Consulta le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell'articolo 119 Cost.: le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, - quali sono quelli derivanti dalla necessità di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi calamitosi improvvisi ed imprevedibili -, al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali.

Infine, la previsione del richiamato comma 5-quater, che autorizza il Presidente della regione a deliberare gli aumenti fiscali, si pone in contrasto con l'articolo 23 Cost., in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria, e con l'articolo 123 Cost., poiché lede l'autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni.

Più in dettaglio:

• il previgente comma 5-quater consentiva al Presidente della regione interessata dagli eventi calamitosi, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e qualora il bilancio della regione non recasse le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le relative spese o per coprire gli eventuali oneri, a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (disciplinata all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990⁴², fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita;

_

⁴² D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 398 del 1990 ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina

per effetto delle disposizioni in commento, recependo il suindicato dictum della Corte Costituzionale, viene eliminato l'insieme di condizioni in precedenza poste per l'accesso alle risorse statali – cui si può accedere direttamente, cfr. il commento al successivo n. 10) – e viene mantenuta la sola possibilità, per le Regioni, di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cinque centesimi per litro.

Come precisa la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge originario, in tale ottica l'aumento dell'imposta regionale sulla benzina rimane una mera facoltà della regione interessata dagli eventi, di cui la stessa può scegliere, nell'ambito della propria autonomia, di fare o meno uso.

La lettera c), n. 10 – modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - sostituisce il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992⁴³, introducendo un nuovo meccanismo di finanziamento ordinario degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2 della legge medesima.

In particolare, il nuovo comma 5-quinquies, primo periodo, rende obbligatorio l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la protezione civile, come rideterminato annualmente dalla Tabella C della legge di stabilità, per il finanziamento degli oneri connessi agli interventi conseguenti a tutte le tipologie di eventi calamitosi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza.

Si ricorda che l'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, secondo il testo del primo periodo del comma 5-quinquies dichiarato illegittimo dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, era, invece, solo eventuale e limitato al finanziamento delle misure adottate per gli interventi relativi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

E' confermata la possibilità, già prevista nel testo del comma 5-quinquies previgente, di ricorrere, ove sia necessario, al Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009⁴⁴, e l'obbligatorietà

44 "Legge di contabilità e finanza pubblica". L'articolo 28 della legge di contabilità pubblica disciplina il Fondo di riserva per le spese impreviste, finalizzato a provvedere alle eventuali deficienze

per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio regionale; ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo massimo di tale imposta è stato da ultimo elevato a 0,02582 euro per litro.

³ Introdotto dal comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010,

delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese obbligatorie (per le quali invece si provvede attraverso l'apposito Fondo di riserva previsto dall'articolo 26) e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità (comma 1). Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, nella parte corrente.

Per ciò che attiene al trasferimento delle somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la corrispondente iscrizione delle stesse ai capitoli di bilancio, esso ha luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2).

del reintegro, in tutto o in parte - secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati- della dotazione del Fondo, corrispondentemente al prelievo effettuato.

Si segnala che nell'elenco 2 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le "spese di prima assistenza e di pronto intervento da sostenersi in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute e incolumità pubblica" rientrano tra quelle per cui in via ordinaria – vale a dire senza necessità di reintegro - è consentito il prelevamento di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

In relazione a tale aspetto – in base al quale la previsione del reintegro del Fondo disposta dal comma 5-quinquies in esame sembra porsi come disciplina speciale rispetto a quella ordinaria di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 ed all'elenco 2 allegato allo stato di previsione del MEF – si segnala l'opportunità di un coordinamento tra le due differenti discipline, atteso che nell'elenco medesimo il ricorso al Fondo per spese derivanti da eventi calamitosi risulta tuttora previsto senza obbligo di reintegro.

La nuova formulazione del comma 5-quinquies prevede inoltre, rispetto alla pregressa disciplina, una diversa modalità di recupero delle risorse mediante le quali si deve provvedere al reintegro del Fondo di riserva, indicando, in primis, una riduzione di pari misura delle voci di spesa rimodulabili - secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati-indicate nell'elenco allegato al provvedimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Nell'allegato elenco sono indicati, ripartiti per singoli stati di previsione dei Ministeri, numerosi capitoli di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale, a valere sulle cui disponibilità possono essere effettuate le riduzioni necessarie al recupero delle somme per il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dall'elenco delle voci di spesa su cui possono essere operate le riduzioni – allegato al decreto legge - sono stati soppressi il capitolo 2309/Interno(somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi) e il capitolo 2310/Interno (contributo annuo a favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra).

Si segnala che l'elenco non reca alcuna indicazione riguardo la tipologia degli stanziamenti del bilancio iscritti sugli indicati capitoli di spesa, che permetta di individuare se si tratti di spese rimodulabili o meno del bilancio delle Stato, né espone l'ammontare degli stanziamenti dei capitoli medesimi, che

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è contenuto un elenco (elenco 2), da approvare con apposito articolo con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può ricorrere ai prelevamenti dal Fondo in oggetto (comma 3).

In allegato al rendiconto generale dello Stato è contenuto un elenco dei decreti di trasferimento di somme dal Fondo ai competenti capitoli, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti (comma 4).

permetterebbe di individuare – con riferimento al quadro finanziario al momento vigente, che ovviamente potrà risultare diverso al momento dell'eventuale effettuazione delle riduzioni di spesa – l'importo complessivo della spesa assoggettabile a riduzione.

Da una breve disamina, risulta peraltro che la maggior parte delle voci riportate in elenco fa riferimento a spese rimodulabili del bilancio dello Stato, con alcune eccezioni (ad esempio, rientrano nell'elenco dei capitoli soggetti a riduzione, i capitoli relativi ai fondi occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo, che non sono indicati, nel bilancio dello Stato, tra i capitoli rimodulabili).

Per quanto concerne la riduzione, la norma prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano appunto individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le singole voci di spesa interessate tra quelle riportate in allegato.

Con tale decreto potrà pertanto procedersi, di volta in volta e secondo le necessità, ad operare una riduzione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, senza necessità di ulteriori disposizioni legislative, per garantire la copertura finanziaria degli interventi di protezione civile realizzati tramite l'utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste.

Ai fini di tale valutazione va peraltro tenuto presente che la mancanza, nella norma in esame ovvero nell'allegato in questione, di elementi quantitativi in ordine all'ammontare da ridurre – mancanza che, a differenza di analoghi precedenti interventi legislativi⁴⁵, non ne consente pertanto la determinazione già in sede di normazione primaria - è da ricondurre alla circostanza (sottolineata dalla relazione tecnica al provvedimento originario) che l'individuazione del *quantum* di spesa da ridurre non potrà che avvenire in tempi successivi, in dipendenza del verificarsi o meno, ed in quale misura, di eventi calamitosi, nonché in relazione alle effettive dotazioni di competenza e di cassa dei capitoli in elenco, da riscontrare necessariamente al momento in cui si verificherà l'eventuale emergenza.

Per garantire, inoltre, la neutralità in termini di indebitamento netto, delle misure introdotte dalle disposizioni in esame, la norma prevede che con il medesimo DPCM che reca le riduzioni di spesa del bilancio dello Stato si provveda altresì ad individuare le eventuali conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno.

⁴⁵ Da ultimo, si veda il decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (L. 148/2011) che all'articolo 1, nel disporre alcune riduzioni delle spese dei Ministeri, ne indicava l'ammontare complessivo (complessivi 8,5 mld. di euro nel biennio 2012-2013), rinviando ad un DPCM la ripartizione dei suddetti importi tra i Ministeri interessati.

Nella relazione tecnica al disegno di legge originario si precisa, al riguardo, che la possibile individuazione di trasferimenti erariali spettanti alle regioni, ai fini delle riduzioni da apportare con il DPCM, potrebbe comportare, in relazione alla tipologia dei trasferimenti stessi, una contestuale ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Al riguardo si segnala che, per come formulato, il terzo periodo del comma 5-quinquies in esame, disponendo che a seguito delle riduzioni di spesa disposte sulle voci del bilancio dello Stato indicate nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengano affidate "le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno", sembra prevedere che con il decreto in questione siano modificati sia gli obiettivi che, più in generale, la disciplina complessiva del patto di stabilità, che trovano attualmente la propria regolamentazione in norma legislativa (da ultimo, nell'articolo 31 della legge di stabilità 2012, legge n. 183 del 2011). In proposito sembra opportuno un chiarimento.

La norma – **come modificata nel corso dell'esame presso la camera dei deputati** – prevede che, anche in combinazione della predetta riduzione delle voci di spesa il Fondo di riserva e' corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e il gasolio usato come carburante, deliberato dal Consiglio dei ministri, nella misura massima di cinque centesimi per litro.

Il testo della norma, antecedente alle modifiche ad essa apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede invece che il reintegro delle risorse del Fondo di riserva attraverso il suddetto incremento dell'accisa debba avvenire obbligatoriamente e corrispondentemente, in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa.

Con una modifica inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si rende esplicita tale esigenza e si precisa che, nello stabilire l'aumento dell'accisa si debba tener conto conto dell'eventuale ricorso alla modalita` di reintegro del Fondo mediante la modalità sopra illustrata di riduzione delle spese.

Più in particolare, la norma prevede l'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva.

Si rammenta che mentre nel comma 5-quinquies, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legge in esame, l'aumento dell'accisa sui carburanti risultava l'unica modalità per procedere al reintegro del Fondo di riserva spese impreviste, nella nuova formulazione introdotta dal decreto legge il meccanismo fiscale si attiva soltanto in relazione alla prioritaria riduzione delle spese del bilancio dello Stato.

Con una modifica inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si stabilisce che, in presenza di gravi difficoltà, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Per la copertura degli oneri derivanti da tali oneri e dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 225 del 1992, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e con eventuali aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura indicata ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo della norma in esame.

La norma prevede che con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie del Fondo nazionale di protezione civile - secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, con la quale si sono così individuate le risorse, rispetto al testo originario che faceva invece riferimento alle risorse conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell'aliquota di accisa -sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

Con un'aggiunta introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si prevede che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo, con il quale sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le singole voci di spesa interessate tra quelle riportate in allegato, sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Articolo 1, comma 1, lettera c), n. 11

(Pagamento degli oneri dei mutui attivati a seguito di calamità naturali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

11) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente comma:

11) identico;

«5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato Ministero direttamente dal dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.»;

Il nuovo comma 5-septies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992⁴⁶, introdotto dal **numero 11) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1**, detta modalità relative al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, stabilendo che il pagamento degli stessi sia effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'art. 19, comma 2, della legge n. 225 del 1992 prevede che le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile», nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, debbano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma specifica quindi le modalità di attuazione di tale disposizione, prevedendo che sia un apposito DPCM, da adottare di concerto con il MEF, ad effettuare una puntuale ricognizione dei mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché ad individuare le relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del MEF ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente le relative risorse giacenti in tesoreria sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno essere integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del MEF, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi.

Da ultimo viene specificato che dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il MEF è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

-

⁴⁶ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

Articolo 1, comma 1, lettera d)

(Compiti di protezione civile dei prefetti)

Testo del decreto-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

-

d) nell'articolo 14:

d) identico:

1) al comma 2:

1) identico:

- 1.1) alla lettera *a)* le parole: «la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi» sono sostituire dalle seguenti: «il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»;
- 1.1) identico;

- 1.2) alla lettera *b)* dopo le parole «dei sindaci dei comuni interessati» sono inserite le seguenti: «, in raccordo con la regione»;
- 1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia»;
- 2) al comma 3 le parole: «del Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di
- 2) al comma 3 le parole: «del Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «per sua delega, **di un** Ministro **con portafoglio** o del Sottosegretario di

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»; Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;

L'articolo 1, alla lettera d), come modificato nel corso presso la Camera dei deputati, integra l'art. 14 della legge n. 225 del 1992⁴⁷ in merito alle competenze del prefetto per chiarire incertezze applicative, in coerenza con le novelle apportate dal decreto in esame in relazione:

- al trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco operato dal successivo comma 2 (1.1);
- all'attribuzione a un Ministro con portafoglio o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, delle competenze, eventualmente delegabili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di promozione e coordinamento delle attività di protezione civile a seguito della riformulazione dell'art. 1 della legge n. 225 del 1992 (2).

In particolare si prevede che il prefetto, coordinandosi con il Presidente della regione, assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli, altresì, con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati (1.2).

Con una modifica introdotta nel corso presso la Camera dei deputati,sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia.

Si rammenta che la protezione civile è compresa tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, così come riformulato nella legge di revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (in precedenza con l'art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998⁴⁸ sono state trasferite numerose funzioni amministrative in materia di protezione civile alle regioni e agli enti locali, mantenendo allo Stato i compiti di indirizzo e di coordinamento, oltre che il potere di deliberare lo stato di emergenza).

Le modifiche sopra esposte, come rilevato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario, sono volte a chiarire la spettanza in capo al prefetto dei compiti di coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale con gli interventi di

⁴⁷ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

⁴⁸ "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

competenza regionale, in considerazione delle incertezze applicative incorse in relazione alla lettera *b*) dell'articolo 14 laddove si prevede che il prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati.

La tematica, come accennato dalla medesima relazione, è stata recentemente affrontata dalla Corte Costituzionale (sentenza 12 aprile 2012, n. 85) la quale ha ritenuto fondata una questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo mediante l'impugnazione, tra l'altro, dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge reg. Veneto n. 7 del 2001 i quali, sostanzialmente, disponevano che, ferme restando le competenze del sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il presidente della regione è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province.

Nel giudizio l'Esecutivo sosteneva, per l'appunto, che tali disposizioni violavano l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, attribuendo al presidente della provincia una generale competenza dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si ponevano in contrasto con l'art. 14 della legge n. 225 del 1992 che assegna al prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale; il ricorrente denunciava, altresì, la lesione dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, poiché si prevedeva anche una generalizzata attribuzione al presidente della provincia della responsabilità dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, senza circoscrivere il potere di intervento ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza (volontariato, viabilità provinciale, ecc.).

In ordine a quanto sopra riportato merita segnalare la fattispecie disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (*Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale*) che all'art. 10 (*Funzioni in materia di protezione civile*) pur conferendo a Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni amministrative relative all'emanazione delle ordinanze urgenti in relazione a eventi naturali o calamitosi, mantiene ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'art. 14 della legge n. 225 del 1992.

Articolo 1, comma 1, lettera *e*)

(Compiti dei sindaci e dei comuni in materia di protezione civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

e) nell'articolo 15:

e) identico:

- 1) al comma 1, le parole: «alla legge 8 giugno 1990, n.142» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni»:
- 1) identico;
- 2) al comma 3, secondo periodo, le parole «e il coordinamento dei servizi di soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso».

2) identico;

2-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

3-ter. Il comune provvede alla

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefetturaufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

L'articolo in commento, con la **lettera** e), modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche all'art. 15 della legge n. 225 del 1992^{49} introducendo, al comma 1, il corretto riferimento normativo al decreto legislativo n. 267 del 2000^{50} , a seguito dell'abrogazione della legge n. 142 del 1990^{51} (1).

Le modifiche al comma 3 specificano ulteriormente i compiti in capo ai sindaci nel momento in cui sono chiamati a fronteggiare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale (2).

L'intervento correttivo in esame è volto, come sottolineato nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, a rafforzare i compiti e i poteri che spettano al sindaco assegnandogli, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la funzione di direzione generale dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune. La stessa relazione precisa che tale intervento è stato richiesto dagli organismi rappresentativi degli enti territoriali.

Si ricorda che l'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998⁵² attribuisce ai comuni importanti funzioni in materia di protezione civile: l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di previsioni dei rischi, stabilite dai Programmi e Piani Regionali; l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso

-

⁴⁹ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

⁵⁰ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

⁵¹ L. 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali.

⁵² "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

di eventi calamitosi in ambito comunale, vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti.

Oltre a queste funzioni, l'art. 15 della legge n. 225 del 1992 ne prevede delle altre. Il sindaco, come più volte accennato, acquista il ruolo di "autorità comunale di protezione civile", con l'incarico di assumere, al verificarsi di un'emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni sinistrate, con la conseguente adozione delle misure e degli interventi necessari. Il sindaco può dotarsi, inoltre, di una struttura di protezione civile, che la Regione favorisce, da organizzare nei modi e forme più opportune. In caso di emergenza, il sindaco provvede a superare la situazione calamitosa con il personale ed i mezzi a disposizione del Comune, ovvero facendo ricorso alla struttura comunale di protezione civile, se esistente.

La normativa, inoltre, stabilisce che, al verificarsi di calamità naturali o di altre forme di eventi di maggiore intensità e pericolosità tali da non poter essere affrontati con le strutture comunali, il sindaco è obbligato a chiedere l'intervento di altre forze e strutture operative al prefetto, il quale a sua volta pone in essere i piani di intervento, coordinando la sua attività con quella del capo dell'ente locale.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono stati inseriti tre nuovi commi 3-bis e 3-ter e 3-quater all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992 che prevedono rispettivamente che il Comune:

- approvi, con deliberazione consiliare ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali.
- verifichi ed aggiorni periodicamente il Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti;
- clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle suddette disposizioni.

Si ricorda, al riguardo che l'art. 4, comma 5, del decreto legge n. 74 del 2012⁵³ recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato i territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in corso di conversione, dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge, i comuni interessati dagli eventi sismici nei predetti territori predispongano ovvero aggiornino, qualora siano già stati adottati, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Si segnala, altresì, che una disposizione di analogo contenuto era prevista nell'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009⁵⁴ relativo al sisma in Abruzzo. Si ricorda, infine, che l'art. 107 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, tra le

⁵³ "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012."

⁵⁴ "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77".

funzioni di rilievo nazionale in materia di protezione civile, prevede lo svolgimento delle funzioni operative riguardanti la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 225 del 1992, che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, e la loro attuazione. L'art. 108 del medesimo decreto legislativo, che disciplina le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, include tra tali funzioni la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142 del 1990, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.

Articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*)

(Monitoraggio sull'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.

- 2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n.51».

Con la **lettera** *e)-bis*, **introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, viene sostituito l'art. 20 della legge n. 225 del 1992⁵⁵ introducendo, accanto alle già previste ispezioni sugli interventi di emergenza, anche un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile.

Il *nuovo articolo 20* prevede, al *comma 1*, che sia un D.P.C.M., da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997⁵⁶, a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della stessa legge n. 225, comprensivo anche di ispezioni.

Il comma 2 indica le finalità del nuovo sistema di monitoraggio che deve assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

Da ultimo il *comma 3* dispone l'abrogazione del vigente regolamento approvato con D.P.R. n. 51 del 1993⁵⁷, a decorrere dall'entrata in vigore del previsto D.P.C.M.

Si rammenta che con il D.P.R. n. 51 del 1993, è stato approvato il "Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza". L'art. 1 dispone che il regolamento si applica:

• a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

⁵⁵ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

⁵⁶ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

⁵⁷D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51, Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza.

- agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225;
- nonché agli interventi diretti al superamento dell'emergenza comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.

Viene, inoltre, previsto che possono essere altresì disposte ispezioni su ogni intervento attuato da pubbliche autorità in occasione di emergenze.

Le finalità dell'attività di ispezione e vigilanza sono indicate all'art. 2 che dispone che esse sono volte a verificare la legittimità e l'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alla normativa generale e speciale vigente nello specifico settore di intervento, nonché di quella a carattere straordinario. Gli artt. 3, 4 e 5 dispongono in merito ai soggetti incaricati ad effettuare le ispezioni ed alla durata degli incarichi stessi. Viene anche specificato che le ispezioni possono avere carattere amministrativo, contabile o tecnico e sono effettuate nel corso ed a completamento degli interventi. In caso di interventi di breve durata devono essere effettuate comunque due ispezioni nel corso ed a completamento degli stessi. L'art. 6 prevede, quindi, che a conclusione dell'incarico venga redatta una dettagliata relazione sull'ispezione eseguita, nella quale sono segnalate le eventuali carenze di legittimità e di efficienza che siano state accertate e formulate proposte sui conseguenti provvedimenti da adottare. L'ispettore è solidalmente responsabile con l'autore del fatto dei danni derivanti da eventuali irregolarità non rilevate per dolo o colpa grave in sede di ispezione compiuta dal medesimo. L'art. 7 dispone, infine, che per le ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori sono tenuti a verificare la legittimità dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di contabilità e della finanza pubblica, ed ogni altro aspetto dell'attività che sia rilevante, nonché accertano le disponibilità di tesoreria e di cassa e che la gestione amministrativa sia condotta in conformità delle disposizioni e dei rilievi degli organi di controllo. In merito, invece, alle ispezioni tecniche, il riscontro viene effettuato sulla regolarità degli atti e delle attività che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche.

Articolo 1, comma 1-bis

(Deroga al patto di stabilità interno per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni».

Il **comma 1-***bis* dell'**articolo 1**, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, modifica l'articolo 31 della legge n. 183 del 2012⁵⁸ (legge di stabilità 2012) che reca la disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni per il 2012 e per gli anni successivi, introducendo i nuovi commi 8-*bis* e 8-*ter*.

In particolare, il *comma* 8-bis introduce una deroga alla disciplina del Patto di stabilità, prevedendo l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuati nell'esercizio finanziario in cui è avvenuta la calamità e nei due esercizi finanziari successivi.

La norma è volta a consentire ai comuni danneggiati da eventi calamitosi di effettuare maggiori spese in deroga alle regole del patto finanziate con risorse proprie degli enti.

Tale deroga si verrebbe, pertanto, ad aggiungere a quella già considerata dalla vigente disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, che prevede l'esclusione dal computo del saldo finanziario di alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (articolo 31, commi 7-8, legge n. 183 del 2011).

In particolare, l'esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese, sia di parte corrente che in conto capitale, sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. La norma precisa peraltro che deve trattarsi di spese relative ad entrate registrate successivamente al 2008.

Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.

Si ricorda che una norma di analogo contenuto, ma di applicazione più limitata, è contenuta nel decreto-legge n. 74 del 2012⁵⁹. Tale norma (articolo 7) introduce una deroga per i comuni alla disciplina del Patto di stabilità interno, prevedendo un ridimensionamento degli obiettivi del patto per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.

-

⁵⁸ L. 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

⁵⁹D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Si ricorda che la disciplina del Patto di stabilità interno per i comuni e le province per l'anno 2012 e per gli anni successivi, recata dall'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), si applica, per l'anno 2012, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; a partire dal 2013 l'applicazione delle regole del patto è estesa anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

L'obiettivo del Patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese - espresso in termini di competenza mista – determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni. Dal computo del saldo sono escluse alcune particolari voci di entrate e di spesa, individuate ai sensi dei commi da 7 a 17 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (quali, ad esempio, calamità naturali, interventi realizzati dagli enti locali per lo svolgimento di grandi eventi, risorse provenienti dall'Unione europea e le relative spese sostenute dalle province e dai comuni).

Tale metodo di calcolo del saldo obiettivo si applica, tuttavia, soltanto nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011⁶⁰, volto a ripartire gli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi di virtuosità, definite sulla base di dieci parametri appositamente indicati, ai fini dell'applicazione, a partire dal 2012, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni in base alla loro virtuosità, che comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, recati dalla deroga alle misure del Patto di stabilità interno, si provvede mediante utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (*comma* 8-ter).

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154 del 2008⁶¹ nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Da ultimo, si ricorda il comma 5 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) che ha rideterminato, in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo

⁶¹ D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2008, n. 189.

⁶⁰ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

nei seguenti importi: 950 milioni per l'anno 2012, 587 milioni per l'anno 2013, 475 milioni per l'anno 2014, 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Articolo 1, comma 2

(Trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

- 2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n.353, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 2. Identico:
- *a)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

a)identico:

«2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011. n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.»;

«2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie. strumentali e umane allo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio convertito, 2011. n.98, modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.»;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

b) nel comma 4, la parola: «COAU» è sostituita dalle seguenti: «Centro operativo di cui al comma 2» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma».

b)identica.

Con l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 7 della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000⁶², **l'articolo 1, comma 2**, del decreto-legge, **come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, dispone il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile⁶³ al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mentre il Centro operativo aereo unificato (COAU) rimane alle dipendenze della Protezione civile.

I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti - sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame da parte della Camera - con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988⁶⁴, anziché con un D.P.C.M. come previsto nel testo approvato dal Governo, da adottarsi su proposta del MEF e di concerto con il Ministro dell'interno.

Restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile ed ai corrispondenti oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011⁶⁵.

Si ricorda che l'art. 21, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011 ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare appositamente alle spese per la

⁶³La flotta aerea antincendio boschiva Canadair è attualmente composta da 19 velivoli Bombardier CL-415 http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp?contentId=COM26887.

⁶² L. 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

⁶⁴Tale articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

⁶⁵ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, il nuovo comma 2-bis, nel momento in cui sottrae la gestione della flotta aerea alla Protezione civile per concentrare i compiti di quest'ultima sulle attività di coordinamento, è finalizzato a ricondurre le attuali competenze allo spirito del dettato del comma 2 che affida al Dipartimento della protezione civile il coordinamento, a livello nazionale, delle attività aree di spegnimento degli incendi.

In considerazione del trasferimento della flotta aerea antincendio disposto dalla novella in esame, potrebbe essere opportuno valutare se continuare a mantenere l'attribuzione delle funzioni di potenziamento e ammodernamento della medesima flotta al Dipartimento della protezione civile sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 353 del 2000.

Si rammenta, inoltre, che al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione e funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nelle attività di contrasto agli incendi boschivi sono state introdotte alcune disposizioni relative alla gestione della flotta aerea anche dall'art. 16 del decreto-legge 195 del 2009⁶⁶. Esse hanno autorizzato il Dipartimento ad incaricare un dirigente pubblico responsabile, con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, all'efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. E' stato inoltre previsto che all'atto del subentro del Dipartimento all'affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio venga stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della legge n. 225 del 1992.

protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

_

⁶⁶ D.L. 30 dicembre 2009, n. 195,Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla

Articolo 1, comma 3

(Controllo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3. All'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, e successive modificazioni, dopo le parole: «provvisoriamente efficaci.» sono inserite le seguenti: «Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.».

3.Identico

Il **comma 3**, modifica il comma 2-*septies* dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010⁶⁷ (cd. mille proroghe) in merito al controllo della Corte dei conti sugli provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, è esteso il c.d. silenzio assenso, già previsto per l'esecutività dei suddetti provvedimenti qualora la Corte non si esprima nel termine di 7 giorni, anche al profilo dell'efficacia degli stessi provvedimenti.

L'art. 100, comma secondo, Cost., prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la cui disciplina a livello di legge ordinaria è stabilita dalla legge n. 20 del 1994⁶⁸.

L'art. 2, comma 2-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010 ha introdotto la lettera c-bis) nell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 20 del 1994, che indica gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, includendo così i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

⁶⁷D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

⁶⁸ L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Il comma 2-*septies* dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, novellando l'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000⁶⁹, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, ha ridotto a sette giorni (in precedenza sessanta) dalla ricezione il termine entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante.

Si rammenta che le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 non sono soggette a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo quanto previsto con norma di interpretazione autentica dall'art. 14 del decreto-legge n. 90 del 2008⁷⁰.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità.

Sul punto la Corte dei conti è recentemente intervenuta a Sezioni riunite in sede di controllo, con pronuncia del 22 febbraio 2012, affermando che "l'inserimento di una nuova la lettera c-bis) al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 del 1994 (aggiunta dal comma 2-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) - che prevede l'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità provvedimenti dei commissari delegati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 225 del 1992 – risponde all'esigenza di sottoporre al rigoroso scrutinio del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, provvedimenti che, per essere emanati in situazioni di emergenza e con l'avvalimento di speciali poteri in deroga alle ordinarie procedure amministrative, attengono a situazioni di emergenza che presentano caratteri di particolare complessità e che, peraltro, hanno dato anche luogo a fenomeni corruttivi. Alla stregua della delibera n. 42/CONTR/11 di queste stesse Sezioni Riunite vanno sottoposti alla medesima tipologia di controllo anche gli atti emessi da "ogni altro soggetto che, per investitura del commissario delegato ovvero dell'OPCM di protezione civile, ponga in essere atti di natura provvedimentale che costituiscano esercizio di potere in deroga, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992" e, pertanto, anche gli atti dei soggetti attuatori che operino con i poteri del Commissario delegato e che si avvalgano delle deroghe allo stesso concesse".

Pertanto, la disposizione in esame, nel prevedere la formazione del silenzio assenso della Corte dei conti qualora essa non si esprima nel termine di 7 giorni in sede di controllo sui i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle

⁷⁰ D.L. 23 maggio 2008, Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

⁶⁹ L. 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999

ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, consente che tali atti spieghino effetti con il decorso di tale termine. Considerato che la disposizione che viene in tal modo novellata (art. 27 della legge n. 340 del 2000) già prevede che tali provvedimenti divengano comunque esecutivi decorsi sette giorni dalla ricezione da parte della Corte senza che sia intervenuta pronuncia di controllo, vengono così ricondotti alla medesima disciplina entrambi gli aspetti dell'efficacia e dell'esecutività dei provvedimenti commissariali.

In via generale, soprattutto per gli atti il cui compimento sia caratterizzato dall'irreversibilità, appare opportuno valutare se la disciplina complessiva del controllo di legittimità non incida in modo sostanziale sul carattere preventivo del controllo stesso.

Articolo 1, comma 4

(Abrogazione del comma 2 dell'art. 15 del D.L. n. 195/2009 in materia di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è abrogato.

4.Identico.

L'articolo 1, comma 4 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge n. 195 del 2009⁷¹ che demandava, al fine di individuare le competenze nelle attività di «allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza», ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso⁷², la definizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile;
- degli enti cui spetta la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento qualora venga dichiarato lo stato di emergenza.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario motiva tale abrogazione con il fatto che si è rivelato particolarmente complesso dare attuazione a tale disposizione, "anche in ragione dei principi che non consentono l'ingerenza dello Stato nell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali e limitano conseguentemente l'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, nonché in considerazione della qualificazione della protezione civile come materia di

⁷² Il D.L. n. 195 del 2009 è entrato in vigore il 30 dicembre 2009.

⁷¹ D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

legislazione concorrente nella quale spetta allo Stato esclusivamente l'adozione dei principi fondamentali e non anche i compiti in materia di amministrazione diretta".

Le motivazioni dell'abrogazione fanno, pertanto, riferimento all'assetto di competenze amministrative e alla loro distribuzione tra Stato e regioni.

Come già precedentemente ricordato, la "protezione civile" è materia di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

Infatti, come osservato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2006, ancor prima della riforma costituzionale del Titolo V, «con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*), il legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico (sentenze n. 129 del 2006 e n. 327 del 2003)».

In tale prospettiva, le competenze e le relative responsabilità sono state ripartite tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle seguenti tipologie di eventi che possono venire in rilievo: eventi da fronteggiare mediante interventi attuabili dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2, comma 1, lettera a); eventi che impongono l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2, comma 1, lettera b); calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari (art. 2, comma 1, lettera c)».

In particolare, prosegue la sentenza (integralmente ripresa dalla sentenza n. 277 del 2008), lo Stato, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992, ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui al citato art. 2, comma 1, lettera c).

Tale competenza si sostanzia innanzitutto nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri – come è stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta – deve avvenire d'intesa con le Regioni interessate, ...».

Pertanto, nella materia della protezione civile occorre salvaguardare l'autonomia delle regioni, nel rispetto della competenza dello Stato cui è demandata la determinazione dei principi fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.

Così, è considerato principio fondamentale quello posto dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992 per cui spetta allo Stato regolamentare gli eventi di natura straordinaria anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti alle stesse norme primarie. Pertanto, la Regione, perdurando la

situazione di emergenza, non può incidere sugli effetti prodotti dalle ordinanze emanate dal Commissario delegato (sentenze n. 32 del 2012, n. 277 del 2008 e n. 284 del 2006).

L'abrogazione dell'art. 15, comma 2, decreto-legge n. 195 del 2009 da parte della disposizione in commento elimina l'unica norma che prevedeva la definizione a livello unitario da parte dello Stato – seppur d'intesa con la Conferenza unificata – dei "livelli minimi di organizzazione" delle strutture territoriali di protezione civile.

Ciò pare in linea con la giurisprudenza costituzionale che finora non ha riconosciuto ad una simile competenza la natura di principio fondamentale della materia. Piuttosto, vi è giurisprudenza *a contrario*, che salvaguardia la definizione da parte delle regioni degli elementi principali del sistema di protezione civile regionale, ivi comprese le scelte di carattere organizzativo.

In proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 323 del 2006 ha respinto le censure contro la legge della regione Emilia Romagna che definisce principi, funzioni, compiti, organizzazione e finalità di protezione civile, ivi inclusa la previsione di un'Agenzia regionale di protezione civile. La Corte, in particolare, ha sottolineato come le disposizioni impugnate avessero ad oggetto "soltanto gli eventi calamitosi (incidenti comunque sul solo territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e non anche le calamità naturali, catastrofi o altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato (ex art. 2, comma 1, lettera c, della stessa legge), nel rispetto della sfera di competenza ad esso attribuita dai principi fondamentali della materia concorrente in esame".

Con specifico riguardo alla materia della prevenzione rischi, la Corte ha rilevato, nella sentenza n. 129 del 2006, che, sulla base del quadro normativo nazionale, si configura un sistema composito di competenze, ordinato secondo il criteri della maggiore o minore generalità degli indirizzi, in base al quale ciascun livello di governo deve contenere l'esercizio dei propri poteri all'interno degli indirizzi dettati su più vasta scala dal livello superiore. Alla luce di tale criterio, la Corte ha rigettato le censure avverso alcune disposizioni della legge della regione Toscana.

Articolo 1-bis

(Piano regionale di protezione civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile prevedere, nell'ambito disponibili a legislazione risorse vigente, l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede la possibilità per le regioni di approvare con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il «Piano Regionale di Protezione Civile».

In merito ai contenuti del piano, l'articolo in commento prevede che esso possa prevedere:

- l'introduzione dei criteri e delle modalità di intervento in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile;
- il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi;
- l'istituzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un fondo a valere sul bilancio regionale per l'espletamento e la messa in atto

degli interventi previsti dal Piano e per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998⁷³ sono attribuite alle regioni, tra le altre, le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Sono, inoltre, attribuite alle province, tra le altre, le funzioni relative: all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. Sono invece attribuite ai comuni le funzioni relative: all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.

_

⁷³ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 2 (soppresso)

(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 2.

Soppresso

(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali)

1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire tempestivi ed uniformi adeguati, livelli soddisfacimento di delle riparazione esigenze di ricostruzione di beni immobili privati abitativo, destinati ad uso danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali polizze assicurative qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi derivanti da di danni calamità naturali, premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

proprietà di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.

- 2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base seguenti criteri:
- a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
- b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
- c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;

- d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
- 3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:
- a) mappatura del territorio per grado di rischio;
- b) stima della platea dei soggetti interessati;
- c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
- d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato soppresso l'articolo 2 che, al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso

destinati, e garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, prevede la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Si ricorda che il comma 2 di tale articolo prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione volto alla definizione di modalità e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Lo stesso comma detta i seguenti criteri per l'emanazione del decreto: estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno; esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati; incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero o la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato; previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

Si ricorda che l'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia (gestito da Consap S.p.A.), con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2005, finalizzato ad avviare un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato. Lo stesso comma 202 prevedeva l'emanazione di un regolamento recante disposizioni di attuazione, tra cui soprattutto quelle relative alla disciplina del Fondo e alla costituzione della citata Compagnia di riassicurazioni. Tali norme attuative tuttavia non sono mai state emanate.

Articolo 3, commi 1 e 2

(Grandi eventi e gestioni commissariali in corso)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n.211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n.3623 e 19 gennaio 2010, n.3840, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n.246 del 22 ottobre 2007, e n.21 del 27 gennaio 2010;

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n.211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n.3623 e 19 gennaio 2010, n.3840, 5 ottobre 2010, n.3901, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n.246 del 22 ottobre 2007, n.21 del 27 gennaio 2010 e n.243 del 16 ottobre 2010;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n.237 dell'11 ottobre 2011.

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.237 dell'11 ottobre 2011, recante dichiarazione di «grande evento» in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza Presidente del del Consiglio 10 gennaio 2012, n.3994, e all'ordinanza del Presidente Consiglio 8 febbraio 2012, n.4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della speciale, contabilità appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia. avvalendosi. per svolgimento di tali attività. rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n.225 del 1992, sentite amministrazioni locali interessate.

2. I commissari delegati, di all'ordinanza Presidente del del Consiglio 10 gennaio 2012, n.3994, e all'ordinanza del Presidente Consiglio 8 febbraio 2012, n.4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della speciale, contabilità appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia. avvalendosi. per svolgimento di tali attività. rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori per oneri la pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n.225 del 1992, sentite amministrazioni 1e locali interessate.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati:

- fa salvi gli effetti delle dichiarazioni di "grandi eventi" per l'Expo 2015 e il Forum delle famiglie del 2012 di Milano;
- prevede che le gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere prorogate una sola volta e per la durata massima

di trenta giorni che, a seguito dell'esame in sede referente, è stata estesa fino al 31 dicembre 2012;

reca specifiche previsioni per le gestioni commissariali relative alla realizzazione del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia.

In particolare, il comma 1 dispone che restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 e del 6 ottobre 2011 concernenti rispettivamente la dichiarazione di «grande evento» dell'Expo 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie del 2012 (Forum delle famiglie), inclusi quelli:

a) del DPCM 30 agosto 2007 (G.U. dell'11 settembre 2007, n. 211) relativo al «grande evento» Expo 2015 di Milano e le conseguenti O.P.C.M. 18 ottobre 2007, n. 3623 (G. U. 22 ottobre 2007, n. 246) e O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3840 (G. U. 27 gennaio 2010, n. 21).

Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono state aggiunte anche le O.P.C.M. n. 3900 e n. 3901 del 5 ottobre 2010, sempre riguardanti la realizzazione dell'Expo 2015, entrambe pubblicate sulla G.U. del 16 ottobre 2010, n. 243.

Le norme del comma 1 fanno salvi, come precisato in una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, unicamente gli effetti delle dichiarazioni di "grande evento" dell'Expo e del Forum delle famiglie in quanto rimane fermo quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto legge n. 1 del 2012 ⁷⁴, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001⁷⁵, che consentiva al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992 (vale a dire poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati) anche con riferimento ai "grandi eventi" rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

In relazione all'Expo 2015 di Milano, si ricorda che esso è stato dichiarato "grande evento" con il DPCM 30 agosto 2007, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, del decretolegge n. 343 del 2001. Nelle premesse di tale DPCM la citata dichiarazione viene motivata, tra l'altro, alla luce della "particolare complessità organizzativa dell'evento sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricezione alberghiera, per la quale dovranno essere attuati interventi infrastrutturali e predisposte

⁷⁴ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

⁷⁵ D.L. 7 settembre 2001, n. 343, Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2001, n. 401.

strutture ricettive adeguate o riconvertite le strutture esistenti, anche ai fini dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria". Successivamente, con l'OPCM 18 ottobre 2007, n. 3623, si è provveduto, tra l'altro, alla nomina del sindaco del comune di Milano a Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della Città di Milano quale sede del grande evento «Expo 2015» e ne sono stati definiti i compiti. Con l'O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3840 il Commissario delegato è stato autorizzato ad avvalersi di ulteriori deroghe alla normativa ordinaria finalizzate, in particolare, alla realizzazione del programma delle opere pubbliche programmate dall'amministrazione comunale, nonché del Piano urbano parcheggi. Con l'O.P.C.M. n. 3900/2010 il commissario straordinario delegato è stato autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disponibilità delle aree individuate nel dossier di registrazione nei tempi richiesti dal Bureau International des Expositions (BEI), anche in deroga alla disciplina ordinaria. Viene, inoltre, stabilito che le opere necessarie per la realizzazione dell'Expo potranno essere localizzate, approvate e dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche se non incluse in atti di programmazione del comune di Milano, con facoltà di deroga alla disciplina ordinaria e, nel caso di progetti sottoposti a VIA statale o regiona, i termini vengono ridotti della metà. Con l'O.P.C.M. n. 3901/2010 si dispone che il commissario delegato straordinario Sindaco di Milano, per lo svolgimento delle attività per la realizzazione dell'EXPO, provveda nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle procedure di aggiudicazione indicate nell'art. 2 della stessa ordinanza. Da ultimo, sono stati adottati anche ulteriori D.P.C.M. tra i quali si segnala quello del 5 agosto 2011 con il quale sono stati nominati, fino al 31 dicembre 2016, Giuliano Pisapia Commissario straordinario del Governo e Roberto Formigoni Commissario generale per la realizzazione dell'Expo 2015; l'art. 2 del citato decreto ha, quindi, provveduto e definirne le rispettive attribuzioni ⁷⁶.

b) del DPCM 6 ottobre 2011 (G. U. 11 ottobre 2011, n. 237) relativo alla dichiarazione di «grande evento» in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012.

In merito ai provvedimenti riportati alla lettera b) si ricorda che con DPCM 6 ottobre 2011 il VII incontro mondiale delle famiglie è stato dichiarato "grande evento" considerato che, per tale evento, si impone la necessità di individuare, definire ed attuare misure organizzative di carattere straordinario sotto il profilo della mobilità, della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria e di quanto occorra a garantire la più ampia ed ordinata partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo. Successivamente è stata emanata anche l'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3997 (G.U. 16 marzo 2012, n. 64) con la quale sono state individuate misure

⁷⁶ Per una ricostruzione dei provvedimenti adottati con riguardo all'Expo 2015 si rinvia al seguente link http://xvi.intra.camera.it/465?area=23&tema=51&Expo+2015 oppure alla relazione della Corte dei conti

 $http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2011/delibera_9\\3~2011.pdf$

organizzative volte a garantire il coordinamento delle iniziative dirette all'organizzazione del «grande evento».

Il **comma 2**, primo periodo, autorizza, per ulteriori sei mesi, la gestione operativa della contabilità speciale di alcuni commissari delegati.

Si tratta dei commissari delegati di cui all'O.P.C.M. 10 gennaio 2012, n. 3994, recante "Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze" ed all'O.P.C.M. 8 febbraio 2012, n. 4001 recante "Ulteriori disposizioni per il completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia".

Con O.P.C.M. 10 gennaio 2012, n. 3994 il Commissario delegato è stato autorizzato a provvedere, entro il 31 dicembre 2012, in regime ordinario, al completamento delle attività avviate per la realizzazione del nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e agli interventi ad esso correlati. Con l'O.P.C.M. 8 febbraio 2012, n. 4001, sono state adottate ulteriori disposizioni per il completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia e per il rientro nell'ordinario delle attività commissariali. Anche in tal caso il Commissario delegato è stato autorizzato a definire, entro il 31 dicembre 2012, le iniziative necessarie per portare a termine la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema ed a completare il trasferimento alle amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria le incombenze necessarie ad assicurare il buon esito delle iniziative approvate nell'ambito dell'azione commissariale.

Tali commissari vengono, pertanto, autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ma ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione del Nuovo Auditorium di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività dei rispettivi comuni di Firenze e di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ultimo periodo del comma 2 dispone che le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 225 del 1992, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di 30 giorni.

A seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tale termine di 30 giorni è stato esteso fino al 31 dicembre 2012.

Per la prosecuzione dei relativi interventi si applicano, quindi, i nuovi commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come introdotti dal decreto-legge, sentite le amministrazioni locali interessate. Conseguentemente, con apposite ordinanze dovranno essere individuate le amministrazioni che subentreranno, con poteri ordinari, alle attuali gestioni commissariali.

Si rammenta infine che attualmente risultano dichiarati e prorogati circa 60 stati di emergenza, che includono una serie di diverse tipologie quali: dissesti idrogeologici; eventi meteorologici e alluvioni; eventi sismici; vulnerabilità sismica; rischio vulcanico; emergenza ambientale; emergenza traffico e mobilità ed altre emergenze⁷⁷.

T'è lenco è aggiornato ogni quindici giorni dalla Protezione civile ed è consultabile sul relativo sito internet raggruppati o per argomento http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS21894 o per territorio http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS22358

Articolo 3, comma 3

(Completamento degli interventi dei commissari per l'emergenza nomadi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3.Identico.

3. Per il necessario completamento funzionale degli interventi programmati, le somme non ancora impegnate, alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n.3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.127 del 31 maggio 2008, nonché alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º giugno 2009, n.3776 e 3777, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.129 del 6 giugno 2009, sulle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, sono versate al capitolo 3560 - «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno» per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il **comma 3** prevede la riassegnazione delle somme non ancora impegnate dai commissari delegati per l'emergenza nomadi. Si tratta dei commissari nominati in virtù dello stato di emergenza dichiarato in alcune regioni del territorio nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio del 21 maggio 2088. Tale provvedimento è stato giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato (sent. n. 6050 del 2011) con la conseguenza che è venuta meno anche la legittimità della nomina dei commissari delegati.

La disposizione in commento provvede in ordine alla destinazione delle risorse economiche ancora presenti nelle contabilità speciali dei commissari e non ancora impegnate alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato, stabilendo che queste siano riassegnate al Ministero dell'interno e destinandole al "necessario completamento funzionale degli interventi già programmati". A tal fine, le somme vengono versate al capitolo 3560 – "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno" per essere poi riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero.

Come chiarito dalla relazione tecnica al disegno di legge originario, le somme sono destinate a taluni interventi già programmati per l'emergenza nomadi e la riassegnazione è fatta al Ministero dell'interno, competente in via ordinaria per i medesimi interventi. Si tratta, come evidenziato nella stessa relazione tecnica, di una prima attuazione del procedimento di rientro delle situazioni di emergenza nel regime ordinario definito per la prima volta dal disegno di legge in esame (il numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, che introduce, tra l'altro, i nuovi commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992⁷⁸).

Tuttavia, si rileva che quanto disposto al comma in esame differisce in parte da quel procedimento. Innanzitutto, l'atto di conclusione dello stato di emergenza, ai sensi del nuovo comma 4-ter, è una nuova ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione competente, mentre, nel caso dell'emergenza nomadi, il rientro è disposto direttamente con norma legislativa di rango primario. Inoltre, il comma 4-quater, prevede la possibilità, nel caso di prosecuzione degli interventi anche dopo la conclusione dell'emergenza, di individuare il soggetto responsabile cui intestare la contabilità speciale e l'indicazione di un tempo determinato per il completamento degli interventi. Nel caso in esame non si è provveduto né all'individuazione del soggetto responsabile, né alla determinazione del limite di tempo. Viene, invece, osservata la procedura contabile introdotta dal comma 4-quater che prevede prima il versamento delle somme all'entrata dello Stato (in questo caso al capitolo di entrata dell'Interno) e poi la successiva rassegnazione (ossia ai capitoli "pertinenti" sempre del medesimo ministero).

La relazione tecnica al disegno di legge originario sottolinea la neutralità finanziaria della norma, ma non reca indicazione circa l'ammontare delle somme da riassegnare, né della natura degli interventi già programmati.

Alla data della pronuncia del Consiglio di Stato (novembre 2011) i saldi delle contabilità speciali interessate ammontavano nel complesso a circa 53,146 milioni di euro: attualmente esse sono pari a circa 51,190 milioni di cui 16,7 presso la prefettura di Napoli, 12 Milano, 11,64 Roma, 5,2 Torino e 5,6 Venezia (fonte: Ragioneria generale dello Stato).

-

⁷⁸ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

Articolo 3, commi 4 e 4-bis

(Acquisto del termovalorizzatore di Acerra)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione 14 febbraio 2012. ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decretolegge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n.17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. vengono n.44. trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio

4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione 14 febbraio 2012. ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei 23 conti in data marzo 2012. concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma necessarie per attuativo regionale, predetto l'acquisto del termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012. 16. n. convertito. modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n.16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto.

previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini fabbisogno di e di indebitamento netto. derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis.

4-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la regione per Campania, la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «12.000 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «11.782 milioni di euro».

Il comma 4 dell'articolo 3, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede il trasferimento diretto alla società creditrice già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale (PAR), necessarie per l'acquisto del predetto impianto, quantificate in 355.550.240,84 euro (già trasferite alla regione Campania dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012⁷⁹).

Tale importo era già stato così quantificato dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale ha autorizzato la regione Campania a utilizzare le

⁷⁹ D.L. 2 marzo 2012, n. 16, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44.

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'importo suddetto, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge originario si ricorda che, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012⁸⁰, con la quale si era stabilito il trasferimento della proprietà dell'impianto alla regione Campania, l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012, aveva autorizzato la regione medesima all'utilizzo delle risorse del FSC per il pagamento del termovalorizzatore quantificando l'importo a ciò necessario. Con l'articolo 3, comma 4, in commento il trasferimento viene operato per conto della regione Campania direttamente alla società costruttrice e già proprietaria in quanto, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, "il trasferimento della proprietà dell'impianto è già avvenuto tre mesi fa e ulteriori ritardi nei pagamenti comporterebbero gravi problemi di sostenibilità finanziaria a carico della società creditrice".

Si segnala che la Regione Campania ha presentato ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione (ricorso n. 5/2012⁸¹) per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'efficacia del citato D.P.C.M. 16 febbraio 2012.

Lo stesso comma dispone che le risorse suddette siano trasferite da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 4, inoltre, in considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, dispone che per lo stesso, ai fini fiscali, resti fermo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il penultimo periodo del comma 4 dispone, poi, che resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto.

Il comma 4- bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede che al fine della necessaria compensazione degli effetti negativi sui saldi si proceda alla riduzione, per un importo pari a 138 milioni nell'anno, dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania,

111

⁸⁰D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35. La norma richiamata prevede che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.

⁸¹ Pubblicato sulla G.U. - 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 20 del 16 maggio 2012.

per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che sempre allo scopo di attenuare gli effetti negativi per la regione in relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno regionale – atteso che il predetto importo, invece di essere speso in un periodo pluriennale secondo i criteri di impiegabilità delle risorse del FSC, sarebbe stato utilizzato in un unico esercizio, in ragione dell'acquisto, con inevitabile sforamento del patto - il comma 11 dell' articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012, inserendo la lettera n-ter) all'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), ha escluso dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto spese sostenute dalla regione Campania ordinario alcune termovalorizzatore di Acerra, nei limiti di 90 milioni di euro annui.

Si ricorda, in particolare, che il citato articolo 12, al comma 11, prevede la possibilità per la regione Campania di spendere, al di fuori dei vincoli del patto di stabilità interno, le somme riscosse annualmente dalla regione stessa, a valere sia sulla quota ad essa spettante dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, sia sulle risorse statali già finalizzate al pagamento del canone di affitto, destinate alla medesima regione quale contributo dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 195 del 2009, quantificato in 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010.

Come già ricordato, la normativa di cui al decreto-legge n. 16 del 2012 è stata attuata con il D.P.C.M. 16 febbraio 2012 che ha stabilito il trasferimento della proprietà dell'impianto alla regione Campania, la quale ha, tuttavia, presentato ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'efficacia del citato D.P.C.M. 16 febbraio 2012.

Articolo 3, comma 5

(Esclusione del Fondo per lo sviluppo e la coesione da tagli lineari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

5. All'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

5.Identico.

- a) dopo le parole: «persone fisiche», la lettera «e» è sostituita dalla seguente: «,»;
- b) dopo le parole: «nonché per il soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione».

L'articolo 3, comma 5, include il Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le voci escluse dal taglio lineare alle dotazioni finanziarie rimodulabili disponibili del bilancio a legislazione vigente disposto dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 16 del 2012. 82

A tal fine, la disposizione reca una modifica testuale al medesimo comma 1-quinquies.

Si ricorda che il comma 1-quinquies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 16 del 2012 dispone il taglio lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, per un

DL 2 marzo 2012, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, proprio le somme destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

importo pari a 280 milioni di euro per il 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Il medesimo comma 1-quinquies esclude dal taglio lineare gli stanziamenti relativi al cinque per mille IRPEF e gli stanziamenti per spese relative alla tutela dell'ordine, della sicurezza e del soccorso pubblico. Il decreto-legge in commento intende dunque aggiungere a tali voci anche il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'esclusione del Fondo per lo sviluppo e la coesione dal taglio operato dall'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 16 del 2012 è finalizzata - afferma la relazione illustrativa al disegno di legge originario - a non rischiare di compromettere gli impegni già assunti con le regioni su risorse appena riprogrammate a seguito dei tagli di 10 milioni di euro operati sul medesimo Fondo in ragione di precedenti manovre, trattandosi di somme destinate a finalità rilevanti per la crescita e lo sviluppo e spesso già assegnate, anche con decisioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Si ricorda, relativamente al Fondo per lo sviluppo e la coesione, che - sulla base di quanto risulta dalla Deliberazione CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012⁸³ - le riduzioni di spesa disposte per via legislativa sul predetto Fondo sono state pari a circa 10,4 miliardi di euro, di cui 9,5 miliardi relativi al periodo 2012-2015.

La relazione tecnica al disegno di legge originario precisa che tale esclusione non comporta effetti finanziari, trovando compensazione.

_

⁸³ Delibera CIPE n. 6/2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge n. 183/2011" pubblicata in G.U. n. 88 del 14 aprile 2012.

Articolo 3, comma 5-bis

(Anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

5-bis. È istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze su danni e verificatisi.

L'articolo 3, comma 5-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, istituisce, nell'ambito delle risorse disponibili, un'anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi che dovrà mettere a disposizione sul sito del Dipartimento della protezione civile le seguenti informazioni concernenti:

- gli appalti di lavori, servizi e forniture;
- i soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari di tali lavori pubblici;
- le segnalazioni su inadempienze e danni del passato.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 40-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha abrogato il comma 5 dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001, che consentiva al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992 (vale a dire poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati) anche con riferimento ai "grandi eventi" rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 62-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'art. 44 del decreto legislativo n. 235 del 2010, ha previsto l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) al fine di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, nonché al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della p.a. e di prevenire fenomeni di corruzione. La BDNCP è stata quindi istituita con l'art. 20 del decreto-legge n. 5 del 2012 (cd. semplificazioni) e sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013. Presso la BDNCP dovrà quindi confluire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure di appalto disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). Si ricorda poi che l'art. 38 sui requisiti di ordine generale, esclude dall''affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, i soggetti che si trovano, tra l'altro, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; che hanno commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; che hanno commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Si osserva che la norma reca una formulazione generica con riferimento alle informazioni che dovranno confluire nell'anagrafe e non specifica, inoltre, l'organismo presso il quale opererà l'anagrafe medesima. Si valuti, inoltre, l'opportunità di verificare la compatibilità di tale disposizione con quanto previsto dal citato articolo 40-bis del decreto-legge n. 1 del 2012.

Ultimi dossier del Servizio Studi

358	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3284 "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"
359	Dossier	Atto del Governo n. 478 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell' Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
360	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
361	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
362	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
363	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3305 Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
364	Dossier	FINANZIAMENTO DEI PARTITI: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)
365	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A)
366	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2642 Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi
367	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3349 Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
368	Testo a fronte	Cooperazione allo sviluppo. La legge n. 49 del 1987 e il disegno di legge A.S. n. 1744

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica www.senato.it